

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

DCXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.
Congedi	25759
Disegno di legge (<i>Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa</i>)	25759
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>): Soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (1660)	25759
PRESIDENTE	25759, 25767
MICELI	25760, 25769, 25771
ARATA	25761
GUI, <i>Relatore</i>	25761, 25765, 25766, 25768, 25770, 25771
SEGNÌ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	25761, 25765, 25766, 25768, 25770, 25771
CORBI	25762, 25767
BIANCO	25763, 25765, 25766, 25769
FASSINA	25766
GIACCHERO	25767
CAPALOZZA	25768
Disegno di legge e proposta di legge costituzionale (<i>Seguito della discussione</i>): Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (469); LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292)	25772
PRESIDENTE	25772
TESAURO, <i>Relatore</i>	25772
PETRILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	25782
Interrogazioni e interpellanza (<i>Annunzio</i>)	25786
Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	25759
Votazione nominale	25760
Votazione segreta	25762

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Borsellino, Coccia, Girolami, La Pira, Resta, Russo Perez e Taviani.

(I congedi sono concessi).

Approvazione di un disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la I Commissione permanente (Interni) ha approvato il disegno di legge: « Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato* (1194)).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza, dai competenti ministeri, risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (1660).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

La seduta di ieri è stata sciolta, per constatata mancanza del numero legale, in occasione della votazione per appello nominale sul primo emendamento dell'onorevole Bianco (ed altri) all'articolo 6.

Onorevole Miceli, ella che è il primo firmatario della domanda di appello nominale, insiste sulla domanda stessa?

MICELI. Vi insisto.

PRESIDENTE. Procedo all'appello dei firmatari per verificare la loro presenza in aula.

(Segue l'appello).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Poiché risulta che tutti i richiedenti sono presenti in aula, procediamo alla votazione per appello nominale sull'emendamento Bianco ed altri, sostitutivo, all'articolo 6, delle parole: « e per non oltre rispettivamente 1700, 900 e 400 unità potrà provvedersi », con le altre: « nonché del Ministero del lavoro e previdenza sociale e del Ministero delle poste e telecomunicazioni e per non oltre rispettivamente 2000, 2150, 400, 350 e 100 unità, dovrà provvedersi ».

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Ferraris. Si faccia la chiama.

MAZZA, Segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Almirante — Amadei Leonetto — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Arata — Ariosto — Audisio — Azzi.

Baglioni — Baldassari — Barbieri — Basso — Bellavista — Bernardi — Bianco — Bigiandi — Boldrini — Borellini Gina — Bottonelli — Bruno — Buzzelli.

Calasso Giuseppe — Capalozza — Capua — Carpano Maglioli — Cavinato — Clocchiatti — Colasanto — Colitto — Corbi — Corbino — Corona Achille — Costa — Cotani — Cremaschi Olindo.

D'Amico — De Caro Raffaele.

Fora.

Geraci — Ghisiandi — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Grammatico — Grifone — Grilli.

Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Laconi — La Marca — Latorre — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Longhena — Lozza — Lupis.

Mancini — Maniera — Marabini — Marchesi — Matteucci — Mazzali — Merloni Raffaele — Miceli — Montelatici.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Noce Longo Teresa — Novella.

Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pelosi — Pesenti Antonio — Pieraccini — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Pollastrini Elettra — Puccetti.

Reali — Ricci Giuseppe — Roasio — Roveda.

Sala — Sampietro Giovanni — Sannicolò — Sansone — Scotti Francesco — Semeraro Santo — Spallone — Stuani — Suraci.

Tarozzi — Tolloy — Trulli Martino.

Viola.

Rispondono no:

Adonnino — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Armosino.

Babbi — Bagnera — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Bavaro — Bernardinetti — Bertinelli — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Brusasca — Bucciarelli Ducci.

Cagnasso — Camposarcuno — Cappi — Cara — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Caserta — Cassiani — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cecconi — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Cimenti — Codacci Pisanelli — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Cremaschi Carlo.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Del Bo — Delle Fave — De Martino Carmine — De Meo — Di Leo — Donatini.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanelli — Fanfani — Farinet — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Garlato — Gennai Tonietti Erisia — Geuna — Giacchero — Giammarco — Giordani — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

La Malfa — Lazzati — Lecciso — Lettieri — Liguori — Lizier — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Longoni — Lucifredi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

Malvestiti — Manuel-Gismondi — Maraz-
zina — Martinelli — Martino Edoardo —
Marzarotto — Mastino Gesumino — Matta-
rella — Maxia — Meda Luigi — Medi
Enrico — Melloni Mario — Menotti — Mi-
gliori — Molinaroli — Momoli — Monterisi —
Monticelli — Moro Francesco — Moro Gero-
lamo Lino — Murgia.

Natali Lorenzo — Negrari — Nicotra Ma-
ria — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Palen-
zona — Parente — Pecoraro — Perlingieri —
Pertusio — Petrone — Piccioni — Pierantozzi
— Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone —
Poletto — Ponti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Reggio d'Acì — Repossi — Ric-
cio Stefano — Rivera — Roselli — Russo
Carlo.

Sabatini — Saggin — Sailis — Salizzoni
— Sampietro Umberto — Scaglia — Scalfaro
— Schiratti — Scoca — Segni — Semeraro
Gabriele — Sica — Sodano — Spiazzi — Stel-
la — Storchi.

Tambroni — Terranova Corrado — Tito-
manlio Vittoria — Tomba — Tosi — Tremel-
loni — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdi-
nando — Tupini — Turco Vincenzo — Tur-
naturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vero-
nesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Vigo
— Visentin Angelo — Volpe.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Si sono astenuti:

Bennani — Bettinotti — Bianchi Bianca.
Cartia — Ceccherini — Chiostergi.

Germani — Gorini.

Leone Giovanni.

Marengi — Martino Gaetano — Mastino
del Rio — Mazza Crescenzo.

Rossi Paolo.

Sullo.

Sono in congedo:

Alessandrini — Artale.

Benvenuti — Berti Giuseppe fu Giovanni
— Bonino — Borsellino — Burato.

Caiati — Casalnuovo — Casoni — Coccia.

De Palma.

Fascetti — Foderaro.

Gatto — Girolami.

Helper.

Jervolino Raffaele — Jervolino De Unter-
richter Maria.

La Pira.

Mannironi — Manzini.

Nitti.

Petrucci.

Resta — Rocco — Russo Perez.

Salvatore — Spoleti.

Tanasco — Taviani — Tozzi Condivi.

Viale.

Walter.

In congedo per ufficio pubblico:

Andreotti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione e invito gli onorevoli segretari a pro-
cedere al computo dei voti.

*(Gli onorevoli segretari procedono al com-
puto dei voti).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	300
Votanti	286
Astenuti	14
Hanno risposto sì	90
Hanno risposto no	196

(La Camera non approva).

**Si riprende la discussione del disegno di legge
sulla soppressione dell' « Unsea ».**

PRESIDENTE. L'onorevole Arata aveva
proposto all'emendamento Bianco, testè re-
spinto, il seguente emendamento:

*« Sostituite alle cifre: 2000, 2150, 400, 350
e 100, rispettivamente le cifre: 1900, 1600,
400, 360 e 40 ».*

L'onorevole Arata ha facoltà di svolgere
questo emendamento.

ARATA. Dirò due sole parole: in sostanza
questo è l'emendamento Fassina, che ho
fatto mio, riproponendo che il numero degli
assumendi presso i vari ministeri sia elevato
a 3900.

Noi non vogliamo dare l'impressione di
mercanteggiare sul numero di coloro che po-
tranno essere assunti, diminuendo la domanda
ogni volta che ci si oppone un rifiuto. Noi
vogliamo semplicemente ridurre al minimo
possibile il numero di coloro i quali in forza
di questa legge rimarranno senza impiego (e
si sa cosa vuol dir questo, oggi). Nella seduta
di ieri il ministro ha già anticipato in sostanza

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

il suo pensiero dichiarando di non poter accettare il numero di 3.900 unità perché a suo avviso le amministrazioni non avrebbero potuto assorbirlo. Io non opporrò le ragioni che sono già state svolte ampiamente in questa Camera. Mi limiterò a due osservazioni: 1) la Commissione del Senato prima che il ministro del tesoro facesse sapere il suo avviso contrario, aveva, sia pure non ufficialmente, espresso avviso favorevole per 3.900 assunzioni presso i vari ministeri; 2) il Ministero del lavoro, attraverso il sottosegretario, onorevole Rubinacci, aveva già richiesto 350 unità oltre quelle già approvate. Ricorderò anche che diversi impiegati dell'« Unsea » sono già stati distaccati presso il Ministero del lavoro e vi sono tuttora addetti, il che prova che tale ministero ha bisogno di quelle prestazioni.

Non ho altro da aggiungere, perché il problema è anche troppo semplice e chiaro, e chiaro e urgente è il suo aspetto umano. Poiché non sono stati opposti ostacoli non insormontabili alla soluzione nel senso da noi proposto, confido che la Camera vorrà accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GUI, *Relatore*. La Commissione ha già esposto le ragioni per cui crede di non accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

CORBI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'emendamento Arata, non accettato dalla Commissione né dal Governo, diretto a sostituire, nell'emendamento Bianco, alle cifre 2000, 2150, 400, 350 e 100, rispettivamente le cifre 1900, 1600, 400, 360 e 40.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	309
Votanti	308
Astenuti	1
Maggioranza	155
Voti favorevoli	109
Voti contrari	199

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Amendola Pietro — Angelucci Nicola — Arata — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Basile — Basso — Bavaro — Bernardi — Bernardinetti — Bersani — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Bottai — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Caccuri — Cagnasso — Calasso Giuseppe — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Cara — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Caserta — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Ceccherini — Ceconi — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Clochiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbi — Cornia — Corona Giacomo — Cortese — Costa — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — De Caro Gerardo — De Caro Raffaele — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — Di Leo — Dominedò.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanelli — Fanfani — Farinet — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fina — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

Gabrieli — Galati — Garlato — Gennai
Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geu-
na — Ghislandi — Giacchero — Giammarco
— Giannini Guglielmo — Giannini Olga —
Giordani — Gorini — Gotelli Angela — Gri-
fone — Grilli — Guadalupi — Guerrieri Ema-
nuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi
Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Improta.

Laconi — La Marca — La Rocca — Latorre
— Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni —
Liguori — Lizier — Lizzadri — Lombardi
Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Ivan
Matteo — Longhena — Longoni — Lozza —
Lupis.

Malvestiti — Mancini — Maniera — Ma-
nuel-Gismondi — Marazzina — Marengi —
Martinelli — Martino Edoardo — Martino
Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico —
Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mat-
tarella — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda
Luigi — Medi Enrico — Melis — Melloni
Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Mi-
celi — Micheli — Mieville — Migliori — Mo-
linaroli — Momoli — Montelatichi — Monti-
celli — Morelli — Moro Francesco — Moro
Gerolamo Lino — Murdaca.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo —
Negrari — Negri — Nicoletto — Nicotra Ma-
ria — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Palen-
zona — Pastore — Pecoraro — Pelosi — Per-
lingieri — Pertusio — Petrone — Pierantozzi
— Pietrosanti — Pignatone — Pirazzi Maffiola
— Polano — Pollastrini Elettra — Ponti —
Prete.

Quarello — Quintieri.

Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Ric-
ciardi — Riccio Stefano — Riva — Rivera —
Roberti — Rocchetti — Roselli — Roveda —
Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Saggin — Sallis
— Sala — Salizzoni — Sampietro Giovanni
— Sampietro Umberto — Sannicolò — San-
sone — Santi — Saragat — Scaglia — Scal-
faro — Scelba — Schiratti — Scoca — Scotti
Alessandro — Segni — Semeraro Gabriele —
Semeraro Santo — Sica — Silipo — Sodano
— Spallone — Spiazzi — Stagno d'Alcontres
— Stella — Storchi — Stuardi — Sullo —
Suraci.

Tambroni — Tarozzi — Terranova Cor-
rado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vit-
toria — Togni — Tolloy — Tomba — Tom-
masi — Tosi — Trimarchi — Troisi — Truz-
zi Ferdinando — Turchi Giulio — Turco Vin-
cenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vero-
nesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Vigo
— Visentin Angelo — Vocino — Volpe.
Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Si è astenuto:

Tonengo.

Sono in congedo:

Alessandrini — Artale.

Benvenuti — Berti Giuseppe fu Giovanni

— Bonino — Borsellino.

Caiati — Casalnuovo — Casoni — Coccia.
De Palma.

Fascetti — Foderaro.

Gatto — Girolami.

Helper.

Jervolino Raffaele — Jervolino De Unter-
richter Maria.

La Pira.

Mannironi — Manzini.

Nitti.

Petrucci.

Resta — Rocco — Russo Perez.

Salvatore — Spoleti.

Tanasco — Taviani — Tozzi Condivi.

Viale.

Walter.

In congedo per ufficio pubblico:

Andreotti.

**Si riprende la discussione del disegno di legge
sulla soppressione dell' « Unsea ».**

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione
il secondo emendamento Bianco, non accet-
tato dalla Commissione nè dal Governo.

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Chiedo che l'emendamento sia
votato per divisione: cioè dall'inizio fino alle
parole « e maggior carico di famiglia », e, poi,
dalle parole « Dette commissioni » fino alle
parole: « della presente legge ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in vota-
zione la prima parte dell'emendamento
Bianco:

*« Sopprimere le parole: e venga ricono-
sciuto... Ministri interessati, e far seguire
le altre: Apposite commissioni nominate dai
singoli Ministeri, delle quali saranno chia-
mati a far parte 2 rappresentanti del Sinda-
cato U.N.S.E.A., provvederanno alle assun-
zioni in base ad una graduatoria dei richie-
»*

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

denti, formata in modo che siano assunte aliquote proporzionali del personale in servizio nelle varie provincie, i posti siano riservati per metà ai tecnici e agli impiegati di concetto e per metà al personale d'ordine e subalterno e siano preferiti coloro che abbiano maggiore anzianità di servizio e maggior carico di famiglia».

(Non è approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Bianco:

« Dette commissioni comunicheranno agli interessati l'esito della graduatoria entro i due mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione:

« All'adempimento di particolari compiti, prevalentemente di carattere tecnico, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero delle finanze-catasto e del Ministero del tesoro e per non oltre rispettivamente 1700, 900 e 400 unità, potrà provvedersi mediante l'assunzione di personale non di ruolo, da reclutarsi tra il personale dell'U.N.S.E.A. di cui al precedente articolo 3, che ne faccia domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, che non si sia avvalso della facoltà prevista dal precedente articolo 4 e venga riconosciuto particolarmente idoneo a seguito di giudizio favorevole di apposite Commissioni nominate dai singoli Ministri interessati ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura. MAZZA, Segretario, legge:

« Al personale dipendente dall'U.N.S.E.A., alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale riveste qualifiche corrispondenti ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 6° dell'ordinamento gerarchico statale, in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 31 maggio 1947, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 6 agosto 1947 e venga assunto alle dipendenze dello Stato in applicazione del precedente articolo 6, spetta, a titolo di assegno personale, da riasorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio, la differenza fra il trattamento economico connesso al grado statale corrispondente ed il trattamento economico inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo che sarà ad esso attribuita ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 e alla tabella. Se ne dia lettura.

MAZZA, Segretario, legge:

« Per i servizi statistico-economici dell'agricoltura, il Ministero per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, una volta tanto, a valersi stabilmente del personale ammesso a fruire del trattamento previsto dall'articolo precedente, fornito di diploma di laurea, nel limite massimo di 115 unità, ripartito in base alla tabella allegata alla presente legge.

« A tale personale saranno assegnate le qualifiche di detta tabella in relazione a quelle possedute presso l'U.N.S.E.A. all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e verrà attribuito il trattamento economico per stipendio ed accessori degli impiegati statali di grado corrispondente a quello in cui il personale suddetto fu parificato in virtù del decreto interministeriale 31 maggio 1947 citato nel precedente articolo 7.

« Lo stipendio determinato ai sensi del precedente comma è suscettibile di sei aumenti quadriennali, ciascuno in ragione di un decimo dello stipendio stesso, da attribuirsi sempre che durante il quadriennio sia stato prestato ininterrotto e lodevole servizio.

« La scelta per la nomina del personale di cui ai precedenti commi sarà effettuata entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge per ciascuna qualifica mediante concorsi per titoli, in base a norme e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro. Il personale nominato come avanti può essere destinato a prestare servizio sia presso l'Amministrazione centrale che presso quella periferica del Ministero della agricoltura e foreste.

« Al personale nominato in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni in vigore sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo dello Stato.

« Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi potrà essere ammesso a partecipare al concorso di merito distinto e agli esami di idoneità per il grado VIII dei ruoli nel gruppo A del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, valutandosi come utili ai fini dell'ammissione agli esami stessi, oltre al periodo di servizio prestato successivamente al-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

l'inquadramento di cui al presente articolo, quello prestato in modo ininterrotto e lodevole alla dipendenza dell'U.N.S.E.A. ».

TABELLA.

« Esperto statistico di 1^a classe corrispondente a dirigente centrale di 1^a classe dell'U.N.S.E.A. 7; Esperto statistico di 2^a classe corrispondente a dirigente centrale di 2^a classe dell'U.N.S.E.A. 24; Impiegato di concetto di 1^a classe corrispondente a dirigente provinciale di 1^a classe dell'U.N.S.E.A. 34; Impiegato di concetto di 2^a classe corrispondente a dirigente provinciale di 2^a classe dell'U.N.S.E.A. e Impiegato di concetto di 3^a classe corrispondente a dirigente provinciale di 3^a classe dell'U.N.S.E.A. 50; Totale 115 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bianco, Cremaschi Olindo, Marabini, Miceli, Dami, Semeraro Santo, Di Donato, Bigiandi, Lozza, Baglioni e Bernieri hanno proposto di sopprimere l'articolo 8. L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIANCO. Noi chiediamo la soppressione di questo articolo 8, anche nella nuova formulazione della Commissione, perché ci sembra che esso faccia un trattamento di favore ad una ristretta cerchia di persone, il che suona irrisione alle 3.383 famiglie le quali saranno messe sul lastrico. Noi chiediamo insomma la soppressione per una ragione di moralità.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GUI, *Relatore*. Già in sede di discussione generale avevo cercato di spiegare il motivo della inclusione di questo articolo 8. I funzionari che attualmente occupano gradi superiori nell'« Unsea » (non però tutti, ma solo 115) dovranno servire all'organizzazione del servizio statistico presso il Ministero dell'agricoltura, valendosi poi naturalmente dell'altro personale assorbito presso il Ministero stesso. La Commissione crede che questa inclusione operata dal Senato abbia un grande valore, e perciò vi rimane ferma. Essa ha soltanto modificato la forma, perché il modo in cui il Senato aveva stilato questo articolo 8 poteva, sia suscitare giustificate reazioni da parte di altri funzionari di grado superiore dell'amministrazione dell'agricoltura e di altre amministrazioni, e sia significare una ingiustizia, o per lo meno una sperequazione, nei confronti del trattamento concesso ad altri avventizi dello Stato immessi nei ruoli transitori, sia pure dopo i provvedimenti recentemente approvati.

Noi crediamo che la formulazione approvata dalla Commissione raggiunga ugualmente lo scopo di assicurare all'amministrazione dell'agricoltura questi funzionari di provata capacità, senza ferire i principi generali dell'ordinamento del personale dello Stato. Per questi motivi la Commissione respinge l'emendamento Bianco.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Bianco. Nel corso di questa discussione ci siamo trovati d'accordo nel voler mantenere nelle file del Ministero dell'agricoltura un servizio specifico, bene organizzato, per la statistica agraria. Non dar modo agli attuali dirigenti di rimanere nelle file dell'organizzazione statale sarebbe cosa assurda e in contrasto con lo scopo che tutti abbiamo dichiarato di voler raggiungere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, del quale l'onorevole Bianco propone la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura. MAZZA, *Segretario*, legge:

« Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, che non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4 e non venga assunto alle dipendenze dello Stato a norma dell'articolo 6, è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a tre mensilità dello stipendio goduto alla data della presente legge, e dei relativi accessori, costituiti dall'indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, dall'indennità di caropane e dal premio giornaliero di presenza computato su 25 giorni per ciascun mese ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bianco, Cremaschi Olindo, Marabini, Miceli, Dami, Semeraro Santo, Di Donato, Bigiandi, Lozza, Baglioni e Bernieri hanno presentato i seguenti due emendamenti:

« *Alle parole*: una indennità pari a tre mensilità, *sostituire le altre*: di cui al precedente articolo 3, una indennità pari a sei mensilità ».

« *Alla fine dell'articolo aggiungere*: tenuto anche conto degli aumenti di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130 ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

Gli onorevoli Fassina e Mazza hanno poi presentato i seguenti due emendamenti:

« *Dopo le parole*: dello stipendio goduto alla data della presente legge, *aggiungere*: aggiornato dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 15 aprile 1950, n. 130 ».

« *Dopo le parole*: su 25 giorni per ciascun mese, *aggiungere*: nonché degli arretrati miglioramenti economici di cui alle leggi citate ».

Il secondo emendamento Bianco si identifica con il primo emendamento Fassina.

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

BIANCO. Mi pare che il mio secondo emendamento debba ritenersi implicitamente approvato dacché la norma relativa è stata già approvata in sede di articolo 4. Poiché tuttavia esso è identico al primo emendamento Fassina, lo ritiro aderendo, appunto, a quello Fassina.

Il mio primo emendamento, a prima vista, potrebbe ritenersi ormai superato dal fatto che, in sede di articolo 4, non è stato accettato il mio emendamento che portava a dodici le mensilità del premio di consolazione da darsi agli impiegati che si fossero dimessi. Ciò nonostante ritengo che esso debba essere mantenuto: non vedo per quale ragione l'impiegato il quale, proprio perché più in bisogno, non si è dimesso volontariamente e si è afferrato all'ultima speranza di poter essere riassunto in un'amministrazione statale, debba avere, pur non essendo assunto, un trattamento diverso da quello che si attribuisce all'impiegato che volontariamente si dimette.

PRESIDENTE. L'onorevole Fassina, sul secondo suo emendamento, è del parere dell'onorevole Bianco?

FASSINA. Per evidenti ragioni di coordinamento con gli emendamenti già approvati agli articoli 3 e 4, il mio primo emendamento dovrebbe ritenersi già acquisito al testo definitivo della legge; tuttavia, poiché sull'articolo 4, pur riportandosi in esso la stessa dizione dell'articolo 3, si è votato, ritengo opportuno mantenere l'analogo emendamento all'articolo 9, in modo da vedere sanzionato l'accoglimento mediante un voto espresso della Camera.

Ritiro, per le stesse ragioni già dette ieri in sede di discussione dell'articolo 4, il mio secondo emendamento, riguardante gli arretrati dei miglioramenti economici, già previsti dall'articolo 3 della legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 9?

GUI, *Relatore*. Il primo emendamento Bianco propone che le mensilità da liquidare a questo personale siano sei invece di tre. Dice ora l'onorevole Bianco che non vede la ragione per cui questo personale debba fruire di un numero di mensilità diverso da quelle spettanti al personale di cui all'articolo 4; però, quando presentò ieri il suo emendamento all'articolo 4, la ragione egli la vedeva, in quanto propose allora alla prima categoria dodici mensilità e a questa invece soltanto sei, facendo, evidentemente, una differenziazione. Comunque una ragione vi è, ed è questa: le sei mensilità hanno lo scopo di invogliare il personale a dimettersi volontariamente. La Commissione rimane ferma perciò, per il personale che non sarà riassunto, alle tre mensilità, oltre l'indennità di licenziamento, e, in conclusione, respinge l'emendamento Bianco. Accetta invece, come è ovvio, l'emendamento Fassina, riferentesi agli aumenti stabiliti dalle leggi relative al personale statale, salvo sempre il coordinamento.

La Commissione infine prende atto con soddisfazione che l'onorevole Fassina ha ritirato il suo secondo emendamento in quanto esso avrebbe generato confusione, mentre la provvidenza cui esso mira trovasi già prevista dalla legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 9?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo al relatore, sia nel giudizio negativo sul primo emendamento Bianco, sia in quello positivo sull'emendamento Fassina, conseguenza dell'approvazione dell'analogo emendamento dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianco, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

Alle parole: una indennità pari a tre mensilità, *sostituire le altre*: di cui al precedente articolo 3, una indennità pari a sei mensilità.

(Non è approvato).

Pongo in votazione, salvo stabilirne la formulazione definitiva in sede di coordinamento, l'emendamento Fassina, accettato dalla Commissione e dal Governo:

Dopo le parole: dello stipendio goduto alla predetta data, *aggiungere*: aggiornato dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 15 aprile 1950, n. 130.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

Pongo in votazione l'articolo 9, con l'emendamento Fassina testè approvato:

« Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, che non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4 e non venga assunto alle dipendenze dello Stato a norma dell'articolo 6, è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a tre mensilità dello stipendio goduto alla data della presente legge, aggiornato dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 15 aprile 1950, n. 130, e dei relativi accessori, costituiti dall'indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, dall'indennità di caropane e dal premio giornaliero di presenza computato su 25 giorni per ciascun mese ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

MAZZA, Segretario, legge:

« Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per i gradi iniziali dei ruoli delle amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di età previsti per la ammissione ai concorsi stessi, purché sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il quarantacinquesimo anno di età ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corbi e Capalozza hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Nei concorsi presso le pubbliche amministrazioni, al personale che abbia prestato servizio nell'U.N.S.E.A. sarà valutata, come titolo, l'anzianità, maturata nel servizio medesimo. A parità di merito, il servizio prestato varrà a titolo di precedenza ».

L'onorevole Corbi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CORBI. Ci sembra col nostro emendamento di chiedere qualche cosa di più che legittimo e modesto, per cui mi auguro che la Commissione ed il Governo accolgano queste richieste che, oltre tutto, rispondono a due ordini di motivi: uno di giustizia, doverosa nei confronti di coloro i quali pur hanno acquisito dei meriti per l'opera prestata a beneficio della collettività nazionale; l'altro, l'interesse dello Stato stesso, il quale potrà avvalersi dell'opera di un personale che ha già acquistato una considere-

vole esperienza nel disbrigo di attività che investono il pubblico interesse.

GERMANI, Presidente della Commissione. Qual'è la portata della frase: « A parità di merito, il servizio prestato varrà a titolo di precedenza. » ?

CORBI. Anzitutto si chiede che sia valutata come titolo l'anzianità maturata nel servizio; e questo è chiaro. La seconda richiesta è che, qualora due concorrenti, di cui uno sia ex dipendente dell'« Unsea », abbiano conseguito lo stesso punteggio, venga preferito l'ex dipendente dell'« Unsea », tenendo conto che questi ha già prestato un certo numero di anni al servizio del pubblico interesse, e quindi, per ciò stesso, si ritiene abbia acquistato una dimestichezza, nell'espletamento di certe funzioni, che l'altro concorrente, anche se meritevole, non può vantare.

GERMANI, Presidente della Commissione. A me sembra che il secondo periodo dica la stessa cosa del primo.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, si tratta di due effetti diversi dello stesso titolo: il primo ai fini dell'ammissione ai concorsi e della graduatoria dei titoli; il secondo di preferenza, nell'assunzione, in caso di parità di merito.

CORBI. Esatto. Può darsi il caso che, in un concorso, un ex dipendente dell'« Unsea » raggiunga lo stesso punteggio raggiunto da altro concorrente, compresa nel punteggio la valutazione del titolo rappresentato dalla anzianità maturata al servizio dell'« Unsea ». In questo caso noi chiediamo che egli venga preferito.

GIACCHERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACCHERO. A me pare che la portata dell'ultima parte dell'emendamento Corbi sia abbastanza grave. Riferendomi al caso ipotizzato dall'onorevole Corbi, l'altro concorrente (col quale l'ex dipendente dell'« Unsea », per quanto già concessogli in forza della prima parte dell'emendamento, raggiunge la parità di punteggio) può essere fornito di titoli di merito quali quelli, per esempio, di combattente, di mutilato o di decorato di medaglia al valore. Mi pare che i due meriti non possano essere posti sullo stesso piano e che, tanto meno, chi ha prestato servizio nell'« Unsea » possa, per ciò stesso, avere la preferenza. Può bastare infatti il vantaggio a lui derivante dalla valutazione dell'anzianità maturata.

Sono perciò favorevole alla prima parte dell'emendamento e non alla seconda.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. A me sembra che le considerazioni dell'onorevole Corbi siano sufficienti ed esaurienti.

Non vedo perché debba esservi, da parte della maggioranza, una resistenza all'accoglimento della seconda parte del nostro emendamento. In esso, infatti, si dice: « A parità di merito, il servizio prestato varrà a titolo di precedenza ». Ciò significa richiedere che, qualora, dopo la valutazione dei titoli, si abbia una parità assoluta fra due o più concorrenti, cioè che due o più concorrenti, attraverso la valutazione dei titoli da essi presentati al concorso, abbiano raggiunto un identico punteggio, il servizio prestato nell'« Unsea » valga come preferenza nella scelta. Quindi siamo già in un secondo momento, rispetto al momento della valutazione dei titoli agli effetti della determinazione del punteggio. Chi deve preferirsi fra i vari concorrenti che abbiano raggiunto lo stesso punteggio? Noi sosteniamo che la preferenza vada a chi ha prestato servizio nell'« Unsea ».

GIACCHERO. E gli ex combattenti?

CAPALOZZA. Anche il titolo di preferenza dell'ex combattente viene valutato. (*Interruzioni al centro e a destra*). Vorrei fare una precisazione a chi ha posto l'interrogativo, che del resto riconosco serio e giustificato. Il titolo di preferenza concesso agli ex combattenti non è il solo stabilito dalle disposizioni che disciplinano i concorsi. In proposito, debbo dire che il collega Corbi ed io, durante la formulazione di questo emendamento, abbiamo esaminato vari bandi di concorso e abbiamo constatato che titolo di preferenza viene considerata la condizione di ex combattente, di mutilato, di invalido di guerra, di capo di famiglia numerosa, ecc.. Ora, poiché numerosi sono i titoli di preferenza, chiediamo che, fra di essi, sia incluso anche quello di aver prestato servizio nell'« Unsea ».

GIACCHERO. Già abbiamo previsto questo caso.

CAPALOZZA. No, in quanto noi abbiamo detto una cosa diversa, e cioè che il servizio prestato sarà valutato come titolo a sé.

COPPI ALESSANDRO. È già una valutazione.

CAPALOZZA. Sì; senonché, malgrado la valutazione di questo titolo, può darsi il caso, ripeto, che parecchi concorrenti abbiano lo stesso punteggio. Tra costoro sia titolo di preferenza, accanto all'essere ex combattente, mutilato, invalido, capo di famiglia nume-

rosa, ecc., anche l'essere stato impiegato dell'« Unsea ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Corbi?

GUI, *Relatore*. La Commissione accetta la prima parte dell'emendamento Corbi, che costituisce un giusto riconoscimento del servizio prestato da questo personale; non accetta invece la seconda parte, la quale ha sollevato varie obiezioni. Essa, nonostante i tentativi esplicativi dell'onorevole Capalozza, indubbiamente rappresenta un doppio favore concesso agli ex dipendenti dell'« Unsea ». Se, ad esempio, un ex avventizio di una amministrazione statale concorre con un ex impiegato dell'« Unsea », e, computate le rispettive anzianità come titoli di preferenza, entrambi raggiungono la parità di punteggio, preferire l'ex impiegato dell'« Unsea » rappresenterebbe un duplice titolo di preferenza.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sull'emendamento Corbi?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si associa al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo 10, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento aggiuntivo Corbi e Capalozza, accettata dalla Commissione e dal Governo:

« Nei concorsi presso le pubbliche amministrazioni, al personale che abbia prestato servizio nell'« Unsea » sarà valutata, come titolo, l'anzianità maturata nel servizio medesimo ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Corbi e Capalozza, non accettata dalla Commissione né dal Governo.

« A parità di merito, il servizio prestato varrà a titolo di precedenza ».

(Non è approvata).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« I fondi necessari per i pagamenti che potranno occorrere in dipendenza dell'applicazione della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in quelli del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze.

« Alla copertura dell'onere di lire 5 miliardi derivante dall'applicazione della pre-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

sente legge sarà provveduto con le entrate accertate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento) ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bianco, Cremaschi Olindo, Marabini, Miceli, Dami, Semeraro Santo, Di Donato, Bigiandi, Lozza, Baglioni e Bernieri hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, alle parole: derivanti dall'applicazione della presente legge, *sostituire le seguenti:* necessari al pagamento delle indennità di licenziamento, di cui al precedente articolo 3, e delle indennità di cui ai precedenti articoli 4 e 9.

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgerlo.

BIANCO. Vorrei proporre una lieve modifica dell'emendamento; e cioè:

« Al secondo comma, alle parole: derivanti dall'applicazione della presente legge, *sostituire le seguenti:* da destinare con precedenza al pagamento degli arretrati per l'indennità di licenziamento di cui al precedente articolo 3, e delle indennità di cui ai precedenti articoli 4 e 9 ».

Tale variazione, evidentemente, è motivata dalla necessità di riferirsi alle leggi n. 149 del 1949 e n. 130 del 1950, che prevedono miglioramenti per gli impiegati. Parecchi mesi or sono, il sottosegretario di Stato per il tesoro, pur riconoscendo che 5 miliardi erano insufficienti, di fronte ad una richiesta di aumento dichiarò al Senato che non era possibile aumentare i fondi già previsti. Io aggiungo che, oggi, questi 5 miliardi contemplati dall'articolo 11 sono assolutamente insufficienti, non solo perché è trascorso un lungo periodo di tempo dal momento in cui tali fondi furono messi a disposizione, ma anche perché si dovranno pagare agli impiegati altre indennità in applicazione appunto delle leggi 149 e 150, sia per mensilità arretrate, sia per mensilità di liquidazione ordinaria od altro. Inoltre, bisogna tener conto che le banche hanno anticipato il denaro per pagare parte delle mensilità dovute ai dipendenti dell'« Unsea », per cui, al momento dell'applicazione di questa legge, potrebbe capitare che una buona parte di questi fondi vadano per il rimborso alle banche, con la conseguenza che gli impiegati dell'« Unsea » dovrebbero ancora attendere la liquidazione delle loro competenze. È questa una legittima preoc-

cupazione che sorge in noi, tanto più che si parla di un secondo provvedimento per giungere alla definitiva liquidazione dell'ente. E noi di ciò ci preoccupiamo, perché teniamo presente che, in passato, si sono avute prove, non dirò di favoritismo, ma di debolezza da parte degli organi centrali: e così si è provveduto a pagare, in tutto o in parte, i funzionari del centro, mentre quelli della periferia non sono stati soddisfatti. Questo è avvenuto in passato, e questo pare sia avvenuto anche per questo mese, perché, mentre alla periferia non tutti gli impiegati sono stati soddisfatti delle indennità ad essi spettanti a tutto il mese di dicembre, viceversa risulta che al centro sono stati corrisposti acconti, fino all'80 per cento dello stipendio, anche per il mese di gennaio.

Per queste ragioni, noi chiediamo che si adotti la formula da noi suggerita. I 5 miliardi devono servire innanzitutto per gli impiegati dell'« Unsea », dando ad essi gli arretrati imposti dalle leggi n. 149 e n. 130; successivamente, si dovrà provvedere alla liquidazione dell'indennità ordinaria e straordinaria di licenziamento; per il resto si provvederà come meglio crederà l'onorevole Segni.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Io credo sia intenzione della maggioranza — ed era intenzione del ministro quando propose la legge — che questi 5 miliardi previsti dall'articolo 11 vengano destinati a pagare gli impiegati, cioè a corrispondere loro gli arretrati, le indennità di licenziamento ed i « premi di consolazione » per i dimissionari volontari.

Se questa è l'intenzione della maggioranza, occorre mettere questa in guardia del fatto che approvando il testo dell'articolo 11 così come esso è, tale intenzione può venire frustrata. Non dobbiamo dimenticarci di avere approvato già l'articolo 5, nel quale si dice che sono poste a carico dello Stato, che somministra i relativi fondi, le spese occorrenti per corrispondere le competenze nonché le indennità di licenziamento al personale dell'« Unsea » e « per soddisfare le passività e le esigenze finanziarie per il funzionamento dell'ufficio » fino alla chiusura della sua liquidazione. Ora, avendo noi approvato questo articolo, se approviamo la norma dell'articolo 11 *sic et simpliciter*, senza stabilire alcun ordine di preferenza e di precedenza sull'erogazione dei 5 miliardi, corriamo il rischio — e lo correremo certamente — che le prime ad essere pagate siano le « passività finanziarie esistenti », sulle quali decorrono

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

notevoli interessi (ad esempio il debito di 4 miliardi contratto verso il consorzio delle banche ed in gran parte speso), mentre gli impiegati licenziati, esauriti tali 5 miliardi nei primi pagamenti esterni, dovranno attendere da altri provvedimenti il finanziamento delle loro competenze.

Orbene, noi possiamo evitare tutto questo. I casi sono due: o noi abbiamo intenzione di devolvere i 5 miliardi con carattere di priorità agli impiegati licenziati, ed allora diciamo chiaramente che questa somma, con ordine di preferenza, dovrà andare agli impiegati, e che, effettuate le liquidazioni, se avanzerà qualche cosa sarà investita nel pagamento delle passività già maturate nella gestione dell'« Unsea », passività che saranno estinte con i fondi derivanti da altri provvedimenti legislativi; o non abbiamo intenzione di devolvere i 5 miliardi agli impiegati, ed allora diciamo anche chiaramente che tale somma è destinata a pagare le passività e che, estinte tali passività, se avanzerà qualche cosa, si provvederà ad iniziare la liquidazione degli impiegati, riservandoci di ultimarla con i fondi da deliberarsi con successive leggi.

In ogni caso, non lasciamo incertezze nella legge: tanto più che noi sappiamo che tali passività esistono e si aggravano di giorno in giorno. È vero che noi non sappiamo se tutti e 4 i miliardi mutuati dal consorzio delle banche sono stati investiti in pagamenti di stipendi arretrati agli impiegati (se qualcosa è rimasto, è di lieve entità), ma è anche vero che altre mensilità matureranno fino all'entrata in vigore della legge; ed è anche vero che, avendo noi approvato, fra la costernazione dell'onorevole Gavi, quel provvedimento che attribuisce agli impiegati dell'« Unsea » il diritto a percepire tutti i miglioramenti di cui alle leggi n. 149 e 130, si avrà un ulteriore onere, da valutare sull'ordine di diverse centinaia di milioni, se non si arriva ai miliardi. Avendo questa nozione, voi capite che la nostra proposta non è campata in aria, non è puramente ed astrattamente cautelare, ma concreta. Per questo io ritengo che, con l'apporto di quegli emendamenti che la Commissione ed il Governo riterranno più convenienti, sia necessario esprimere in questa legge esattamente il principio che questi 5 miliardi dovranno essere spesi con ordine di precedenza per pagare stipendi arretrati, maggiorazioni non corrisposte, indennità di licenziamento, indennità straordinarie per dimissioni volontarie, al personale, già licenziato o da licenziarsi, dell'« Unsea ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Bianco ?

GUI, Relatore. Questo emendamento mi pare possa trovare una risposta più documentata da parte del Governo: può darsi infatti che il Governo abbia preso impegni che non risultino alla Commissione e alla Camera circa il rimborso delle anticipazioni per l'« Unsea ». Per quanto la Commissione conosce, essa non crede di poter accettare l'emendamento Bianco, perché « tutte » le spese, come dice la legge, debbono essere pagate (le spese dell'« Unsea » sono spese di personale, nella stragrande maggioranza; v'è pochissimo per il funzionamento dei servizi). Tra le spese indicate all'articolo 5 vi sono poi anche quelle per il funzionamento degli uffici-stralcio. Ora, quando questi uffici saranno impiantati, subito dopo l'entrata in vigore della legge, si dovrà pur pagare il relativo personale. Quindi tutta la ripartizione delle competenze credo non possa essere fissata per legge. Starà naturalmente alla saggezza dell'ufficio di liquidazione e del Governo dosare i pagamenti in modo che i primi vadano a quelli che hanno più diritto.

Una previsione totale per il carico dello Stato non si può fare, sia perché non si conosce ancora quanti funzionari vorranno valersi della facoltà delle sei mensilità e quanti no, sia perché non si conosce ancora la data di entrata in vigore della legge.

V'è soltanto da augurarsi che il Governo sollecitamente, appena sia in grado di fare questa previsione, presenti un disegno di legge di carattere finanziario che provveda alla copertura totale.

MICELI. Ma i 5 miliardi non bastano. Ella lo sa.

GUI, Relatore. Provvederà in tal caso un altro disegno di legge.

MICELI. Allora precisiamo che, in attesa di questo nuovo disegno di legge, questi 5 miliardi sono destinati, con carattere di priorità, agli impiegati !

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sull'emendamento Bianco ?

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo concorda con la Commissione. « Tutte » le spese necessarie per l'applicazione di questa legge, come dice l'articolo 5, sono a carico dello Stato; e sarebbe, oltre tutto, indecoroso che lo Stato, come in un concordato o in una liquidazione fallimentare, stabilisse un ordine di priorità. Lo Stato deve far fronte a « tutte » le spese. Se lo stanziamento non basterà, si stanzieranno altre somme. Quindi il Governo è — ripeto — con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

trario all'emendamento. (*Commenti all'estrema sinistra*).

MICELI. Voi non volete pagarli gli impiegati! È una beffa questa legge! (*Proteste al centro e a destra*).

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Saranno pagati tutti: lo dice per l'appunto la legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 11:

« I fondi necessari per i pagamenti che potranno occorrere in dipendenza dell'applicazione della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in quelli del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bianco al secondo comma nel nuovo testo dal medesimo proposto, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Al secondo comma, alle parole: derivanti dall'applicazione della presente legge, sostituire le seguenti: da destinare con precedenza al pagamento degli arretrati per l'indennità di licenziamento di cui al precedente articolo 3, e delle indennità di cui ai precedenti articoli 4 e 9 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione:

« Alla copertura dell'onere di lire 5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le entrate accertate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrate del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento) ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura. MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo propone il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Sebbene il mio intervento possa riuscire forse fastidioso a qualche collega, io debbo prendere la parola per rilevare come il Governo senta la necessità di presentare un articolo finale solo per aggravare la situazione, cioè le condizioni, degli impiegati dell'« Unsea ». Noi avevamo proposto infatti che la legge entrasse in vigore dopo un mese o due dalla data della sua pubblicazione: il ministro invece vuole abbreviare i termini della normale *vacatio legis*.

Questo articolo aggiuntivo costituisce il coronamento di una legge con la quale si è negato tutto agli impiegati dell'« Unsea »: noi quindi ci opporremo al suo accoglimento.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Noi abbiamo bisogno di applicare subito la legge: non possiamo restare in uno stato di incertezza ed abbiamo inoltre bisogno di far funzionare tutti gli uffici. Da parecchi mesi è stato presentato questo disegno di legge; è mio dovere quindi di far riguadagnare al disegno stesso una parte almeno del tempo che è stato occupato in discussioni, tanto più che essendo stata ora emendata, essa dovrà tornare ulteriormente in discussione al Senato.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo proposto dal Governo?

GUI, *Relatore*. In considerazione della circostanza che la Camera ha già approvato una disposizione secondo cui gli impiegati continueranno a percepire lo stipendio ancora per un mese dopo l'entrata in vigore della legge, la Commissione non si oppone all'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARGETTI

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (469); e della proposta di legge costituzionale Leone ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte Costituzionale. (1292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale; e della proposta di legge Leone ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

Come la Camera ricorda, la discussione generale è stata chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tesauro, relatore.

TESAURO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ampio, approfondito e particolareggiato dibattito relativo alle norme di attuazione della Corte costituzionale ha dimostrato che il Parlamento, al di sopra dei contrasti politici, adempie al dovere di tracciare le linee legislative per l'organizzazione ed il funzionamento del nuovo organo con la piena consapevolezza del compito da svolgere e della responsabilità che assume di fronte al paese. Con immagine assai felice è stato detto che la Corte costituzionale rappresenta per l'ordinamento giuridico quello che rappresenta per la casa il tetto. Questa profonda verità ci deve elevare ad una visione che ci tenga lontani da ogni interesse di parte e ci consenta di segnare il sorgere della nuova istituzione in modo rispondente alle effettive esigenze, prescindendo da schemi astratti ed aprioristici.

La vita costituzionale, al pari della vita umana, è quanto mai complessa e delicata e si svolge attraverso contrasti e compromessi tra forze diverse, molto spesso divergenti ed opposte. Per apportare, perciò, un'innovazione è necessario porre le condizioni indispensabili per evitare che sia turbato l'equilibrio faticosamente raggiunto tra le varie forze e per assicurare, nello stesso tempo, un efficace contributo al miglioramento ed al potenziamento della vita costituzionale. Questa esigenza deve essere in modo particolare avvertita a

proposito della Corte costituzionale, se, come è stato rilevato, la sua attuazione è di notevole importanza.

Per immettere il nuovo organo nella vita costituzionale è necessario, anzitutto, dal punto di vista formale, avere la massima cura per impedire il sorgere di dubbi sulla legittimità dei suoi poteri, il che ne sminuerebbe, sul nascere, il prestigio, costringendolo ad occuparsi in primo luogo della legittimità della sua organizzazione e del suo funzionamento, e farebbe sorgere diffidenze e contrasti destinati a turbare in modo sensibile l'ordine costituito.

Per evitare questo pericolo alcuni colleghi hanno proposto l'emanazione di una legge costituzionale, oltre quella ordinaria; altri, invece, hanno manifestato l'avviso che tutte le norme di attuazione della Corte costituzionale siano inserite in una legge costituzionale. Alla maggioranza della Commissione sembra opportuno, per non ritardare più oltre l'inizio del funzionamento del nuovo organo, che si dia immediatamente corso alla legge ordinaria ponendo in essere le norme di attuazione per le quali non è necessario lo speciale procedimento richiesto per modificare o integrare la Costituzione. Nello stesso tempo, accogliendo la proposta di legge costituzionale presentata, sarà possibile emanare le disposizioni non inserite nella legge del febbraio 1948 ed assolutamente indispensabili per disciplinare in modo completo la materia che riflette l'indipendenza dei giudizi, nonché le condizioni, le forme ed i termini di proponibilità del ricorso.

Su questa situazione non s'era posto in modo decisivo l'accento nella relazione per non venir meno ad un atto di doverosa deferenza verso coloro che, nel tormento di un'ora difficile per il nostro paese e con la fretta che in quel momento apparve insuperabile, ebbero l'onore, dopo aver redatto la Carta costituzionale, di porre in essere la legge integrativa del febbraio 1948. La Commissione, però, ha profonda consapevolezza della necessità di portare la massima attenzione sulle proposte dirette ad evitare che la legge ordinaria contenga norme da emanare con legge costituzionale.

Per la disciplina del nuovo istituto nella sua sostanza è indispensabile, anzitutto, considerare i vari problemi nella loro concretezza, senza perdersi in una visione astratta, che può apparire a prima vista utile per l'elaborazione dogmatica della materia, ma in realtà è priva di qualsiasi valore. La scienza è, senza dubbio, uno degli strumenti più notevoli per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

lo svolgimento della vita umana e sociale in modo conforme alle esigenze; la scienza giuridica, in particolare, offre mezzi degni di rilievo per lo svolgimento dell'attività legislativa. La scienza, però, perché sia veramente tale e possa, di conseguenza, recare un efficace contributo alla risoluzione di molti problemi, deve trovare la sua rispondenza nella realtà e non perdersi in vuote astrazioni, perché altrimenti non è scienza, ma è negazione della scienza, e non può apportare alcuna utilità.

Consapevole di questa verità, il Parlamento, nell'esercizio della sua funzione, deve mettere da parte gli schemi puramente astratti e le disquisizioni di mera terminologia e volgere lo sguardo, anzitutto e soprattutto, alla realtà, per cogliere le esigenze che il nuovo organo è destinato, per la Costituzione, a soddisfare, e stabilire, di conseguenza, la posizione che esso deve avere nei confronti degli altri organi dello Stato.

Determinato il compito assegnato alla Corte costituzionale, sarà agevole intendersi sulla terminologia da accogliere; ma, anche se non fosse possibile raggiungere l'intento, l'istituto potrà vivere lo stesso di vita prospera e rigogliosa, così come gli uomini hanno la possibilità di vivere e di affermarsi nella vita qualunque sia il « tipo » in cui vengono collocati per fini scientifici dai cultori di antropologia.

Poste queste premesse indispensabili, per delineare nella sua interezza la figura e la posizione della Corte costituzionale, va volto, anzitutto, lo sguardo alla funzione di controllo sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge al fine di determinare i limiti del controllo stesso nei confronti del potere legislativo che, nella attuale Costituzione, è al centro della vita costituzionale.

Fu la determinazione dei limiti reciproci fra la Corte costituzionale e il Parlamento che tenne in ansia e preoccupò l'Assemblea Costituente al punto che gli autorevoli colleghi di parte sinistra si rifiutarono di dare l'adesione di massima alla nuova istituzione fino al momento in cui non ebbero la sicurezza che venissero poste in essere norme dirette ad impedire che la Corte costituzionale, pur non essendo emanazione diretta del popolo, potesse essere destinata a svolgere l'attività politica in cui si concreta e si risolve la funzione legislativa attribuita al Parlamento. La stessa ansia e lo stesso dubbio dominano oggi un po' tutti e inducono, più o meno inavvertitamente, a guardare con diffidenza ed anche con preoccupazione il sorgere della Corte costituzionale.

È necessario, perciò, chiarire la situazione senza tentennamenti, senza equivoci, al di sopra dei contrasti puramente verbali.

Per raggiungere l'intento, va precisato che il contenuto ed i limiti del potere della Corte costituzionale nei confronti del legislativo derivano dal contenuto e dalla estensione dei poteri conferiti dalla Costituzione al Parlamento. Se, invero, la Costituzione ha attribuito in via esclusiva al Parlamento la funzione legislativa e se ha riconosciuto il principio dell'autonomia e dell'indipendenza del potere legislativo nei confronti di tutti gli altri poteri e della Costituzione, è appieno evidente che qualunque siano i concetti che si vogliono accogliere di legislazione e di giurisdizione, non è consentito negare che la Corte è fuori della sfera della legislazione e che il controllo che è destinata ad esercitare deve essere contenuto nei limiti che consentano di non vulnerare il principio dell'autonomia e dell'indipendenza del legislativo di fronte agli altri poteri ed alla Costituzione.

Che la funzione legislativa sia stata attribuita dalla Costituzione al Parlamento ad esclusione i qualsiasi altro organo non è possibile negare. Questa fu non solo, come abbiamo visto, l'ansia dei costituenti, ma anche il loro volere, che manifestato in modo particolare a proposito della Corte costituzionale, divenne il solenne dettato della Costituzione che ha escluso dallo svolgimento della funzione legislativa finanche la partecipazione del Capo dello Stato.

Il principio al quale si ispira in proposito la Carta costituzionale trova la sua ragione di essere nell'intento di fare in modo che la legislazione, costituendo la massima espressione della vita dello Stato, spetti solo al Parlamento, espressione immediata e diretta della volontà del popolo, che è l'unica fonte della sovranità dello Stato.

Fissata come punto fermo l'esclusività della competenza del Parlamento per la funzione legislativa, la Costituzione ha posto un altro principio basilare: la piena autonomia e indipendenza del potere legislativo nei confronti degli altri poteri e anche di fronte alla Costituzione.

Gli organi legislativi sono liberi di realizzare i fini che nella loro valutazione assolutamente discrezionale ritengono più utili, più opportuni, più convenienti, e la loro autonomia è piena anche di fronte alla Costituzione. Essi possono perseguire fini che non soltanto sono diversi, ma anche opposti a quelli predefiniti dalla Costituzione e devono adempiere, in questo caso, ad un solo obbligo:

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

adottare lo speciale procedimento stabilito per la revisione della Costituzione.

Il Parlamento, pertanto, nonostante la complessità del sistema costituzionale attuale fatto di « pesi » e di « contrappesi » e, soprattutto, di limiti reciproci fra i vari organi costituzionali, ha ancora oggi il potere di fare, secondo la celebre frase di De Lolme, quello che vuole, tranne che cambiare l'uomo in donna; ha, in particolare, la piena libertà di svolgere la sua attività determinandone il contenuto unicamente in conformità del volere del popolo dei cui poteri è depositario, e, per la forma, ponendo in essere una legge costituzionale o una legge ordinaria a seconda che vuole o meno modificare la Costituzione.

Questo potere del Parlamento, in relazione alla legislazione, non è in alcun modo sminuito dalla funzione di controllo di legittimità sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge attribuita alla Corte costituzionale.

Questa profonda verità è rivelata in tutta la sua realtà dal fatto incontrovertibile che quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge, il Parlamento è completamente libero di emanare le stesse norme contenute nella legge dichiarata illegittima adottando la forma della legge costituzionale.

Stabilito, così, che la legislazione rientra nella competenza esclusiva del Parlamento, che la svolge in una posizione di piena autonomia e indipendenza di fronte a qualsiasi altro potere ed alla stessa Costituzione, si ha la visione, al di sopra di qualsiasi contrasto di terminologia, della natura e del limite del controllo di legittimità costituzionale della Corte nei confronti del potere legislativo.

Appare, anzitutto, evidente che la Corte costituzionale è fuori dell'ambito della legislazione.

Affermare, come è stato fatto, che la Corte costituzionale svolge funzione legislativa, sia pure in via negativa, abrogando una legge, per il solo fatto che ne dichiara la nullità, significa tentare di disconoscere i principi che furono tenacemente affermati durante i lavori dell'Assemblea Costituente e consacrati nella Costituzione. Questo tentativo di rinnegare idee già tenacemente sostenute può spiegarsi per il fatto che, contrariamente alle previsioni, il Parlamento, a cui si volle attribuire un potere sovrano, è risultato costituito, nella sua maggioranza, dagli esponenti di un determinato partito, ma non può trovare accoglimento di fronte al dettato della Carta costituzionale. Ma, se anche fosse possibile fare astrazione dalla Costituzione, proprio nel

momento in cui si è chiamati ad attuarla, la concezione della Corte costituzionale come organo, sia pure indiretto della legislazione, trova un ostacolo insormontabile in principi e concetti elementari, dai quali è dominata tutta la vita giuridica. Nessuno, fino ad oggi, ha mai osato, non dico affermare, ma soltanto pensare quello che abbiamo sentito affermare in quest'aula pur da valorosi avvocati ed anche da uno dei più grandi processualisti che abbia l'Italia, evidentemente rapito dalla passione politica. Dire che la decisione della Corte costituzionale non è un atto giurisdizionale perché ha valore *erga omnes*, significa disconoscere l'elaborazione di circa un secolo della nostra scienza giuridica, alla stregua della quale tutte le sentenze emesse in sede penale ovvero quelle pronunziate in sede civile in alcune materie, come, ad esempio, per questioni di stato civile ovvero per l'applicazione di contratti collettivi di lavoro, o ancora le decisioni con le quali gli organi della giurisdizione amministrativa si pronunzino sulla legittimità di regolamenti sono considerate come atti giurisdizionali pur avendo valore *erga omnes* e non solo tra le parti tra le quali si dibatte la controversia sottoposta all'esame del giudice.

Non diversamente, non si è mai pensato che il giudice, il quale, chiamato ad interpretare e ad applicare un contratto, lo dichiara contrario alla legge, si sostituisce alle parti nella disciplina dei loro reciproci rapporti. Si è, invece, sempre concordemente riconosciuto, in ogni tempo ed in ogni luogo, che il giudice, il quale dichiara privo di valore il contratto che alla legge è contrario, lungi dal sostituirsi alle parti, lascia ad esse libertà di disciplinare i reciproci rapporti, limitandosi a dichiarare la nullità del contratto per il fatto che non ha rispettato i vincoli che la legge pone alla libertà contrattuale.

Uniformandosi a questa concezione dell'attività giurisdizionale, universalmente accolta, senza ombra di contrasti, nella dottrina e nella pratica, va riconosciuto che la Corte costituzionale, nel momento in cui dichiara nulla la legge contraria alla Costituzione, non si sostituisce affatto al Parlamento nello svolgimento della funzione legislativa, ma lascia ad esso piena libertà di emanare, modificare o abrogare una legge valutando le ragioni di convenienza, di opportunità, di utilità nella disciplina dei rapporti della vita umana e sociale.

La Corte costituzionale, perciò, non è investita né direttamente, né indirettamente, della funzione legislativa, ma unicamente di fun-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

zione giurisdizionale limitata alla sfera costituzionale dell'ordinamento.

I limiti del potere giurisdizionale della Corte costituzionale sono imposti dalla necessità di assicurare l'autonomia e l'indipendenza del Parlamento di fronte agli altri poteri ed anche alla stessa Costituzione.

Invero, se per la Costituzione il Parlamento, fatta eccezione per la forma dello Stato, è libero di determinare il contenuto della sua attività ed i fini da realizzare e non ha che un solo limite nel caso che intenda modificare la Costituzione, cioè l'obbligo di adottare uno speciale procedimento, è appieno evidente che il controllo di legittimità costituzionale non può riguardare, sotto alcun profilo, il merito della attività e, in particolare, i fini che il potere legislativo si propone di realizzare con la sua attività. Di conseguenza, va escluso che la Corte costituzionale possa compiere direttamente o indirettamente un sindacato politico, dato che la valutazione dei fini dell'attività legislativa si risolve e si concreta in un sindacato politico, essendo i fini della legislazione necessariamente politici.

Con molta comprensione durante i lavori della Costituente i colleghi di parte sinistra — in pieno accordo con tutti — non si stancarono mai di porre in rilievo che la direzione politica deve spettare o direttamente al popolo o agli organi che esso elegge.

In proposito, sentite la parola di un uomo che non onora solamente il Parlamento, ma le università e la scienza giuridica italiana: l'onorevole Calamandrei. Quando egli sedeva nell'Assemblea Costituente ed era completamente libero da qualsiasi preoccupazione di partito, forte della sua larga esperienza di giurista e di uomo politico, avvertiva il bisogno, a proposito della Corte costituzionale, di sottolineare il compito dell'organo giurisdizionale in genere.

Il compito del giudice — diceva l'onorevole Calamandrei — in un ordinamento come il nostro, in cui la politica deve sfociare negli organi legislativi che sono incaricati di trasformarla in diritto, il diritto stesso, quando viene affidato al giudice per la sua applicazione, deve essere da lui visto solamente, come è, e non come era prima di divenirlo, quando, cioè, era ancora politica.

Fatta questa precisazione di ordine generale, il costituente professor Calamandrei delineava, da par suo, il compito del nuovo organo giurisdizionale. Desidero ripetere le sue parole, riprodotte nel resoconto dell'Assemblea Costituente, per non sciuparne la bellezza e per non perderne, nella sua interez-

za, la grande importanza. Egli rilevava la fondatezza delle perplessità e delle riserve dei commissari comunisti, per il timore che il controllo di legittimità costituzionale avesse potuto risolversi in un controllo di natura politica, dubbi tanto più degni di considerazione in quanto molti articoli della Costituzione contenevano non vere e proprie norme giuridiche, ma direttive politiche proiettate verso l'avvenire. « Di qui la necessità — avvertiva l'onorevole Calamandrei — di fare tutto il possibile per togliere, o quanto meno attenuare il pericolo — dico il pericolo — dell'ingerenza politica del giudice, che avrebbe potuto trasformare la democrazia italiana in governo di giudici »!

Questo il pensiero dell'onorevole Calamandrei, che fu anche il pensiero unanime dell'Assemblea Costituente ed ebbe la sua solenne consacrazione nel testo della Costituzione.

Ora, per tener fede alla volontà dell'Assemblea Costituente, posta a fondamento del nuovo istituto, è necessario riconoscere che se per la Corte americana fu consentito ad uno dei suoi più autorevoli presidenti affermare che « non i giudici sono retti da una Costituzione, ma la Costituzione ha un fine, che è quello che ad essa assegnano i suoi giudici », per la Corte italiana il controllo non può dar luogo né direttamente, né indirettamente, ad un sindacato politico, non potendo comunque comportare alcuna valutazione dei fini da raggiungere, fini che sono rimessi, per la loro determinazione, all'assoluta discrezione del potere legislativo.

Il controllo di legittimità costituzionale trova, perciò, un limite naturale e insuperabile nel potere discrezionale conferito al Parlamento per lo svolgimento della funzione legislativa, e, quindi, non si estende a quelle figure di legittimità che importano un sindacato sui fini dell'attività, come lo « sviamento di potere », che, secondo l'elaborazione compiuta a proposito degli atti amministrativi dalla dottrina e dalla giurisprudenza dapprima in Francia, e poi in Italia, si ha quando il potere discrezionale conferito alla amministrazione è esercitato per fini diversi da quelli stabiliti, sia pure in via astratta e generale, dalla legge.

Si ripete a proposito del nuovo organo, nei confronti del potere legislativo, la stessa situazione che ebbe a verificarsi nel nostro ordinamento quando, segnandosi un notevole progresso nel luminoso cammino della nostra elaborazione legislativa, furono aboliti i tribunali del contenzioso ammi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

nistrativo e fu affidata all'autorità giudiziaria ordinaria la tutela dei diritti dei cittadini. In quel momento l'autorità giudiziaria ordinaria ebbe il compito di dichiarare l'illegittimità degli atti di amministrazione lesivi dei diritti soggettivi, ma non fu, per ciò stesso, investita del potere di porre in essere attività di amministrazione o di limitare, comunque, la libertà dell'amministrazione nello svolgimento della sua attività sindacando l'uso del potere discrezionale ad essa concesso. Per il fatto stesso che l'autorità giudiziaria veniva investita della tutela dei diritti soggettivi, cioè di interessi tutelati, conferendo ai loro titolari un potere indipendentemente dagli interessi pubblici ed anche, eventualmente, in contrasto con essi, era preclusa la via all'autorità giudiziaria ordinaria di sindacare non solo la convenienza, la opportunità e l'utilità degli atti amministrativi, ma anche l'uso del potere discrezionale attribuito alla pubblica amministrazione.

Si volle così impedire l'assoggettamento del potere esecutivo al giudiziario.

Non diversamente, istituita la Corte costituzionale ed investita del controllo di legittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge, la Corte costituzionale non ha avuto attribuito alcun potere, in virtù del quale possa sostituirsi al legislativo nell'esercizio delle sue funzioni o, comunque, limitarne la attività.

Questa situazione, che è una logica conseguenza dell'esclusività della competenza del Parlamento per la funzione legislativa e della autonomia ed indipendenza nello svolgimento della funzione stessa, deve trovare la sua espressa e non equivoca affermazione in questa legge, al fine di impedire il sorgere di dubbi e di equivoci pericolosi per la vita costituzionale e, soprattutto, per impedire che il nuovo organo, lungi dal costituire il tetto che ripara dalla pioggia, rappresenti la trincea attraverso la quale sia possibile, interferendo nella direzione politica dello Stato, paralizzare la vita del Parlamento, il quale ha l'onore e l'onere di essere il rappresentante diretto ed immediato del popolo e che, per ciò stesso, costituisce l'unico organo che nell'osservanza della Costituzione deve orientare e dirigere la vita del paese attraverso la legislazione e le direttive politiche che impartisce al Governo.

E perché non possa sussistere ombra di dubbio sull'indipendenza del potere legislativo, è necessario non abbandonarsi ad eccessivi entusiasmi, sia pure semplicemente

verbali, a proposito della nuova istituzione. Si è detto, ad esempio, e si è ripetuto autorevolmente in quest'aula che il grido di Silvio Spaventa « la giustizia nell'amministrazione » deve riecheggiare a proposito della Corte costituzionale, al fine di affermare finalmente che l'Italia ha realizzato « la giustizia nella legislazione ».

La frase brillante dello Spaventa è, senza dubbio, seducente, ma non deve essere fonte di equivoci, attraverso la confusione di situazioni profondamente diverse.

Il grido di Silvio Spaventa — tutti lo ricordiamo — fu lanciato nell'Associazione costituzionale di Bergamo nel 1880 al fine di costituire, nell'ambito stesso dell'amministrazione, un controllo giurisdizionale esercitato da magistrati amministrativi sulla amministrazione attiva, ed integrare il controllo della giurisdizione ordinaria attraverso un sindacato sull'uso del potere discrezionale conferito alla pubblica amministrazione. Il grido di Silvio Spaventa trovò, poi, la sua eco e la sua consacrazione in quella legislazione, che ha dato la possibilità di estendere il controllo di legittimità a quelle forme di « sviamento di potere » dovute all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione per fini diversi da quelli voluti dalla legge.

Ora, se giustizia nell'amministrazione ha significato, nel pensiero di Silvio Spaventa e nella profonda elaborazione della dottrina e della giurisprudenza, sottoposizione della amministrazione attiva alla legge, oltre che per la forma, anche per la determinazione dei fini da realizzare con la sua attività, il grido di Silvio Spaventa, tanto caro alla nostra tradizione giuridica, è quanto mai privo di fondamento ed inopportuno a proposito della istituzione della Corte costituzionale, per la quale proprio quegli stessi eminenti colleghi, che hanno così vivo il ricordo di Silvio Spaventa, riconoscono che alla Corte costituzionale è preclusa la via al sindacato sui fini che determinano l'attività legislativa e non va, quindi, ammessa l'impugnativa per eccesso di potere, come, con molto acume, ha posto in rilievo l'egregio collega Martino, il quale, da eminente maestro di fisiologia, è andato rettilineamente al fondo del problema e ha avuto la visione della necessità che questo nuovo organo non vada oltre quella cortina di ferro, oltrepassando la quale il Parlamento perderebbe inevitabilmente l'indipendenza nello svolgimento della sua funzione.

La situazione dell'amministrazione attiva di fronte alla legge è profondamente diversa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

da quella del Parlamento nei confronti della Costituzione. L'amministrazione attiva è vincolata non tanto per la forma, quanto per la sostanza della sua attività e, in particolare, per i fini che ha il dovere di realizzare; il Parlamento, invece, una volta osservati i limiti formali della Costituzione, è assolutamente libero nella determinazione dei fini da raggiungere e ha un solo dovere: quello di rispettare la volontà del popolo.

Riconosciute la libertà, l'autonomia, indipendenza del Parlamento per lo svolgimento della funzione legislativa, il Parlamento deve avere l'onore e l'orgoglio di rivendicare il suo potere se vuole essere fedele alla Costituzione. Sarebbe veramente strano che, proprio da quest'aula che fu sede dell'Assemblea Costituente, partisse qualche voce e qualche atteggiamento destinato a porre nell'ombra la dignità ed il prestigio del Parlamento, disconoscendone quella che rappresenta la sua forza sovrana.

Precisati, così, la natura, il contenuto e i limiti del controllo di legittimità costituzionale attribuito alla Corte nei confronti del potere legislativo, occorre soffermarsi sul controllo che la Corte esercita allorché giudica sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli fra lo Stato e le regioni e le regioni fra loro.

Secondo una larga corrente di pensiero, la Corte costituzionale sarebbe stata investita dei tradizionali conflitti di attribuzione relativi alla delimitazione della sfera di competenza fra autorità giudiziaria ed autorità amministrativa, conflitti devoluti per la risoluzione alla Corte di cassazione.

Secondo un'altra corrente di pensiero, invece, i conflitti di attribuzione destinati ad essere risolti dalla Corte costituzionale sarebbero i conflitti fra organi costituzionali, che, per l'ordinamento precedente, erano sottratti al controllo della giurisdizione sia ordinaria che amministrativa, e, quindi, non avrebbero alcun rapporto, malgrado l'identità del termine, con i conflitti di attribuzione tradizionali, la cui risoluzione spetterebbe sempre alla Corte di cassazione.

In relazione a queste contrastanti opinioni, il Senato ha ritenuto opportuno di non prendere posizione, facendo ricorso ad una formulazione delle disposizioni particolari che lascino la questione assolutamente impregiudicata, in modo da renderne possibile la soluzione da parte della stessa Corte costituzionale, attraverso la sua elaborazione giurisprudenziale.

Nell'ampio ed approfondito dibattito svoltosi in quest'aula, qualcuno (come l'eminente collega Lucifredi, al quale va la mia ammirazione per il suo brillante ed interessante intervento) ha ritenuto che sia opportuno — come pensa il Senato — che la risoluzione della tormentata questione sia devoluta alla stessa Corte costituzionale; e ciò — egli dice — anche in considerazione dei precedenti di altre Corti costituzionali che in via di interpretazione hanno circoscritto, delimitato e precisato i loro poteri. Altri colleghi, invece, autorevolmente e vigorosamente hanno sostenuto che è necessario dettare delle norme precise destinate ad eliminare qualsiasi incertezza e, soprattutto, il pericolo di un conflitto tra la Corte di cassazione e la Corte costituzionale.

In proposito, ci sembra che il problema sia stato entro e fuori il Parlamento sviluppato ed approfondito in tutti i suoi possibili aspetti, e che abbiamo gli elementi per poter decidere, ponendo termine ad una situazione di dubbi e di incertezze che non trova più alcuna giustificazione.

Va, anzitutto, precisato che per l'ordinamento costituzionale abrogato, gli organi della giurisdizione ordinaria ed amministrativa erano destinati a tutelare, anche nei confronti della stessa amministrazione, i diritti e gli interessi legittimi a qualunque soggetto appartenessero, ad un privato, allo Stato, ad un ente pubblico. Nel caso che per la decisione della controversia oggetto particolare del giudizio era necessario risolvere un conflitto di attribuzione sorto fra organi dello Stato appartenenti allo stesso potere o a poteri diversi, i quali si fossero dichiarati competenti o incompetenti a compiere lo stesso atto, si pronunciava in via definitiva la Corte di cassazione a sezioni unite.

Con l'emanazione della Costituzione, in virtù della tassativa disposizione contenuta nell'articolo 113, la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, anche nei confronti dello Stato, continua ad essere attribuita agli organi della giurisdizione ordinaria ed amministrativa.

Per la risoluzione di un eventuale conflitto di attribuzione va fatta una netta differenza fra conflitto tra organi giurisdizionali e conflitto tra organi appartenenti a poteri diversi.

Il conflitto tra organi giurisdizionali resta, senza dubbio alcuno, di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Il conflitto, invece, tra organi appartenenti a poteri diversi, se comporta una controversia relativa all'applicazione di norme

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

costituzionali, rientra nella competenza della Corte costituzionale ad esclusione di qualsiasi altro organo.

In proposito, mi sembra che non possa sussistere alcun dubbio e anche coloro i quali hanno manifestato all'inizio una diversa opinione si devono arrendere di fronte ad una situazione che mi pare insuperabile. Non è possibile ammettere che la Costituzione, nel creare un nuovo organo della vita costituzionale, abbia non solo attribuito ad esso la stessa competenza già attribuita alla giurisdizione ordinaria, ma abbia lasciato in vita, contro ogni più elementare criterio di organizzazione della funzione giurisdizionale, due organi aventi la stessa competenza. Il principio fondamentale che è stato in ogni tempo guida costante all'elaborazione legislativa, nel nostro, come in ogni altro ordinamento dei paesi molto innanzi nell'evoluzione della vita giuridica, è quello della separazione delle diverse giurisdizioni, in virtù del quale la sfera di competenza di una giurisdizione è limite a quella di un'altra, senza duplicazioni e senza interferenze.

Ad eliminare, poi, ogni dubbio sta la circostanza che la Corte costituzionale è stata creata per una funzione completamente nuova nel nostro ordinamento, il che porta necessariamente ad escludere l'identità della sfera di competenza della Corte costituzionale e della giurisdizione ordinaria ed amministrativa.

Che la Corte costituzionale sia stata creata per una funzione diversa da quella attribuita agli organi giurisdizionali già esistenti è incontrovertibile. La Corte costituzionale è stata istituita per attuare e realizzare la « giustizia costituzionale », cioè, una forma di giustizia finora sconosciuta al nostro paese, che è diretta a garantire che i poteri dello Stato e delle regioni, enti autonomi a base costituzionale, non oltrepassino nello svolgimento delle loro funzioni la sfera di competenza stabilita dalle norme costituzionali che sono alla base della vita dello Stato e dei cittadini.

Questa forma di tutela, destinata a realizzarsi indipendentemente da qualsiasi controversia relativa ad un particolare diritto o interesse legittimo, è diversa e distinta dalla tutela fino ad oggi attribuita alla giurisdizione amministrativa e ordinaria. Questa ha come presupposto indispensabile per il suo svolgimento interessi particolari ed è diretta alla loro garanzia nei confronti dei soggetti che ne sono titolari o nella forma dei diritti soggetti nel caso che gli interessi siano tutelati

indipendentemente da qualsiasi interesse pubblico ovvero nella forma cosiddetta degli interessi legittimi, se gli interessi siano tutelati subordinatamente agli interessi pubblici.

La giurisdizione della Corte costituzionale ha, invece, come presupposto indispensabile, un « interesse costituzionale », cioè, un interesse che trascende tutti gli interessi particolari e riflette l'organizzazione dello Stato nella sua unità, come ha con precisione posto in rilievo l'onorevole Colitto nel suo intervento in quest'aula. La giurisdizione della Corte costituzionale, che si svolge in particolare a proposito dei conflitti di attribuzione, è diretta a garantire che i poteri dello Stato, nonché lo Stato nei confronti delle regioni, ovvero le regioni nei confronti dello Stato o nei confronti di altre regioni, rispettino le norme della Costituzione che delimitano le rispettive sfere di competenza.

Stabilito che il nuovo organo trova la sua ragion d'essere nella tutela di norme costituzionali che finora erano rimesse per la loro osservanza alla sensibilità politica degli organi dello Stato e del popolo, che, direttamente o indirettamente contribuiva alla loro formazione, appare evidente che la Corte costituzionale ha una competenza in materia di conflitti di attribuzione, che è necessariamente, naturalmente esclusiva.

Inoltre, dall'esame approfondito delle varie norme della Costituzione, considerate singolarmente o nel loro complesso, nella lettera delle norme o nello spirito di esse, si evince in modo incontrovertibile che l'intervento della Corte costituzionale è stato previsto per attribuire alla sua decisione un valore vincolante di fronte a tutti gli altri organi, il che importa, come logica e inevitabile conseguenza, che la pronuncia sul conflitto di attribuzione da parte di altri organi giurisdizionali non ha alcuna ragion d'essere perché priva di valore, dovendo attribuirsi efficacia, per la risoluzione del conflitto, solo alla decisione della Corte costituzionale.

Alla stregua di queste inoppugnabili constatazioni mi sembra evidente che l'Assemblea ha non solo la possibilità, ma il dovere di pronunciarsi definitivamente sulla tormentata questione della determinazione del compito assegnato alla Corte costituzionale a proposito dei conflitti di attribuzione.

L'Assemblea deve, innanzitutto, non aver alcun dubbio sui concetti di « potere » e di « conflitto di attribuzione tra poteri ».

Per « potere » si deve intendere quell'organo o quell'insieme di organi destinato a svolgere una determinata attività, che, per la sua

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

natura o per i suoi effetti, ha assunto una speciale, autonoma fisionomia nella vita costituzionale.

Questo concetto generale di potere, cui l'interprete dovrà necessariamente attenersi, è il presupposto indispensabile per la disciplina dell'istituto dei conflitti di attribuzione.

Una determinazione particolareggiata dei vari poteri, così come è stata proposta in quest'aula, non è possibile e sarebbe pericolosa perché toglierebbe elasticità alle norme di attuazione della Corte, rendendole, di conseguenza, inefficienti e destinate ad essere modificate in breve spazio di tempo, mentre la caratteristica particolare delle norme relative ad istituti di carattere fondamentale per la vita dello Stato è una vita duratura.

Fissato il concetto generale di potere, per conflitto di attribuzione si deve intendere il conflitto che insorge non tra organi diversi, ma tra poteri diversi dello Stato, ovvero tra lo Stato e le regioni e viceversa, ovvero ancora tra diverse regioni per l'applicazione di norme costituzionali che nell'interesse supremo dell'organizzazione dello Stato delimitano le rispettive sfere di competenza degli enti e dei loro organi che partecipano alla vita costituzionale.

Stabiliti questi concetti basilari, è d'uopo riconoscere che la Corte costituzionale è investita, ad esclusione di qualsiasi altro organo giurisdizionale, della competenza su tutti i conflitti di attribuzione che comunque insorgano tra i vari poteri dello Stato, non escluso quello giudiziario, ovvero tra lo Stato e le regioni e viceversa o, ancora, tra le regioni.

Gli organi della giurisdizione ordinaria ed amministrativa continuano ad apprestare la loro tutela ai diritti ed agli interessi legittimi che sono fatti valere direttamente dai titolari.

Nel caso che a proposito di una controversia oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario od amministrativo sorge un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato che, riflettendo l'osservanza di norme costituzionali, e viene sottoposto all'esame della Corte costituzionale, il giudizio deve essere sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale, alla quale ogni altro organo si deve uniformare.

La Corte di cassazione a sezioni unite, in seguito all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento in vigore, continuerà a pronunciarsi su tutte le decisioni dell'autorità giurisdizionale amministrativa o ordinaria che secondo l'assunto delle parti violano la sfera di competenza del potere ese-

cutivo riflettendo materie sottratte a qualsiasi sindacato. Il conflitto di attribuzione tra il potere giurisdizionale e quello esecutivo, che rientrerà nella competenza della Corte costituzionale, sorgerà solo quando la pronuncia di un organo giurisdizionale non potrà essere modificata, in seguito ad impugnativa, da altra autorità giurisdizionale, e, quindi, costituirà l'espressione della volontà del « potere giudiziario » nei confronti del potere esecutivo, il che, di regola, si verifica quando interviene la decisione della Corte di cassazione a sezioni unite, particolarmente qualificata a pronunciarsi in via suprema e decisiva sulla competenza dell'autorità giurisdizionale.

Su queste basi a me sembra che la Camera dei deputati possa dire la parola definitiva sulla tormentata controversia dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e formulare una norma di attuazione che eviti il pericolo di incertezze e di dubbi di interpretazione e segni in modo sicuro la netta linea di demarcazione tra la competenza della Corte costituzionale e la competenza di tutte le altre giurisdizioni.

Altra funzione attribuita alla Corte costituzionale è quella relativa al giudizio nei confronti del Presidente della Repubblica e dei membri del Governo messi in stato di accusa dal Parlamento. In proposito è stato rilevato dall'egregio collega Casalnuovo, che è anche un valoroso avvocato penale, che il disegno di legge nella parte relativa ai reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione attribuisce poteri molto ampi per la determinazione sia dei fatti che possono dar luogo all'accusa sia delle relative sanzioni, e che il sistema è contrario a quei principi che sono la gloria della nostra legislazione penale e in virtù dei quali la legge determina il fatto che costituisce reato in tutti i suoi elementi e fissa la misura delle sanzioni nel minimo e nel massimo.

A proposito di questi rilievi, va, senz'altro, riconosciuto che il sistema proposto può dar luogo a degli inconvenienti; ma questi inconvenienti sono inferiori a quelli cui si andrebbe incontro determinando in uno schema legislativo l'incriminazione in tutti i suoi elementi costitutivi e fissando in modo rigido o relativamente rigido la misura delle sanzioni.

L'indeterminatezza e la genericità dell'incriminazione, come è concordemente riconosciuto, secondo la tradizione anche di altri paesi, sono connaturate alle particolari caratteristiche dell'illecito nel campo costituzionale. Lo stesso fatto in situazioni politiche diverse che sfuggono ad una previsione di ca-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

rattere generale può dar luogo ad effetti profondamente diversi ai fini della valutazione dell'attività di colui che riveste la carica di Capo dello Stato. La semplice inosservanza di una formalità può, ad esempio, in una determinata situazione, dar luogo ad un attentato di particolare gravità per la Costituzione, mentre in una diversa situazione politica può importare delle conseguenze manifestamente irrilevanti. Di qui la profonda necessità di lasciare all'organo giurisdizionale la potestà di valutare se un fatto, per le circostanze in cui si verifica, per le cause che lo determinano e, soprattutto, per le sue conseguenze, dia o meno luogo ad un attentato alla Costituzione, ovvero ad una forma di alto tradimento.

La necessità dell'indeterminatezza e della genericità dell'incriminazione è, in definitiva, riconosciuta dallo stesso onorevole Casalinuovo, che pure, nella sua sensibilità di penalista, ha sollevato i dubbi prospettati. Egli, però, non sa arrendersi di fronte all'indeterminatezza della misura delle sanzioni. Va, in proposito, rilevato che l'indeterminatezza della sanzione può essere causa di arbitri, ma è una conseguenza immediata e diretta e, nello stesso tempo, inevitabile dell'indeterminatezza e della genericità dell'incriminazione.

Se non è possibile prevedere in uno schema astratto di legge il fatto costituente reato in tutti i suoi elementi, è evidente che è necessario attribuire all'organo giurisdizionale la potestà di adeguare in concreto la misura della pena alla particolare gravità del fatto ed a tutte le altre circostanze obiettive e subietive. I reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione possono presentare gradazioni infinite: dal fatto lieve che, pur superando i limiti della correttezza, trova nello allontanamento dalla carica una sanzione rispondente alle esigenze, alla lesione gravissima che pone in pericolo la vita dell'ordinamento e per la quale nessuna sanzione individuale è conseguenza adeguata.

Per adattare le sanzioni alle fattispecie profondamente diverse è, pertanto, indispensabile una elasticità che mal si concilia con la determinazione della misura della pena o con l'adozione di criteri rigidi. È per questo che anche in altri ordinamenti si riconosce che per la giustizia costituzionale è una necessità quell'ampia discrezionalità del giudice nella determinazione della misura della pena, che i seguaci di una larga corrente di pensiero vorrebbe attuata anche in tutti i giudizi penali ordinari.

D'altra parte, non è possibile negare che contro il pericolo di arbitri e, soprattutto, di eccessi sta la garanzia che deriva dal modo di formazione della Corte costituzionale. La scelta dei giudici da parte del Capo dello Stato e da parte di collegi, come il Parlamento e gli organi della giurisdizione ordinaria e amministrativa, non può non dare le più ampie garanzie.

Delineate le funzioni alle quali il nuovo organo costituzionale è destinato, vanno tratte le conseguenze per precisarne la posizione e la natura al fine di porre in essere norme adeguate per dare attuazione alla nuova istituzione e disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento.

Vediamo, anzitutto, rifacendoci alla terminologia corrente, senza perdersi in discussioni accademiche assolutamente fuori di luogo, se la Corte costituzionale è, come assumono alcuni, un organo costituzionale o addirittura supercostituzionale.

La concezione della Corte come organo supercostituzionale al di sopra del Parlamento, al di sopra del Governo, al di sopra del Capo dello Stato, che accentrerebbe — secondo la visione dell'onorevole La Rocca — tutti i poteri, non trova alcun fondamento nella realtà della Costituzione. È principio elementare, che non può ammettere ombra di dubbi, che un organo di controllo giurisdizionale non costituisce un organo in posizione di preminenza nei confronti degli organi controllati. Basterebbe in proposito considerare che il nostro ordinamento, pur affidando la tutela dei diritti soggettivi nei confronti della pubblica amministrazione agli organi della giurisdizione ordinaria, non ha mai accolto il principio della prevalenza del potere giudiziario su tutti gli altri poteri.

Respinta la concezione della Corte costituzionale come organo supercostituzionale, occorre, del pari, respingere il tentativo, che è stato fatto autorevolmente da qualche collega, di sminuirne la natura e la posizione, al punto di considerarla fuori della vita costituzionale.

La Corte se non è destinata a partecipare attivamente nella sua concretezza alla vita costituzionale e, quindi, non è un organo costituzionale « attivo », come lo sono, invece, il Parlamento, il Governo, il Capo dello Stato, ciò non di meno rientra nella grande famiglia degli organi costituzionali.

Come nessuno ha mai dubitato (abbiamo qui per nostro conforto un eminente giurista che ha per lungo tempo onorato ed onora tuttora il Consiglio di Stato e che attual-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1954

mente siede al banco del Governo) che sono organi dell'amministrazione la Giunta provinciale amministrativa, ed il Consiglio di Stato, pur differenziandosi, per la funzione di controllo giurisdizionale cui sono destinati, dagli organi amministrativi attivi, i quali realizzano in concreto i fini che la legge determina in astratto; non diversamente non è dato disconoscere che la Corte costituzionale, la quale è preposta alla tutela giurisdizionale della Costituzione, al fine di garantirne l'osservanza da parte dei poteri dello Stato e della regione, rientra nel grande quadro degli organi costituzionali, pur differenziandosi, per la funzione di controllo cui è destinata, dagli organi costituzionali attivi, i quali impartiscono le supreme direttive politiche per la vita dello Stato.

Ma, anche se non trovasse applicazione il criterio comunemente accolto senza contrasti per determinare la natura dei vari organi statuali, per attribuire la natura costituzionale al nuovo organo sarebbe decisivo il fatto che non può essere considerato un organo appartenente alla giurisdizione ordinaria o a quella amministrativa.

Questa concezione, benché autorevolmente sostenuta da un egregio collega, è semplicemente assurda. Non è possibile ammettere che il nostro ordinamento, contro ogni elementare criterio di logica giuridica, pur collocando gli organi costituzionali in una posizione di supremazia, al vertice sommo della organizzazione statale, li sottoponga poi al controllo, sia pure solamente formale, di un organo giurisdizionale completamente fuori dalla vita costituzionale. Ma, a prescindere dall'assurdità di questa concezione, è incontrovertibile che la Corte costituzionale, non solo per la sua composizione, ma per la sua attività, è all'infuori e al di sopra della attività giurisdizionale ordinaria e speciale. L'attività della Corte, invero, ha valore vincolante per tutti gli altri organi giurisdizionali, perché essa ha una sfera di competenza esclusiva che svolge in modo autonomo ed indipendente nei confronti degli altri organi giurisdizionali ordinari o speciali che si devono uniformare alle decisioni della Corte per la parte relativa alla legittimità costituzionale di una legge. Il supervalore dell'atto giurisdizionale della Corte è in perfetta corrispondenza, anzi è la logica conseguenza, del supervalore della norma costituzionale di cui la Corte dichiara il contenuto. La Corte, cioè, con la sua attività, attua nel campo giurisdizionale quello che la norma costituzionale attua nel campo legislativo;

come la norma costituzionale è una «super-legge», in quanto contiene dei precetti ai quali si devono uniformare tutte le leggi, così la decisione della Corte costituzionale è un atto «super-giurisdizionale» perché ha una sua efficacia superiore e vincolante nei confronti di tutte le manifestazioni di attività degli altri organi giurisdizionali.

Questa situazione sta a confermare in modo inequivocabile che la Corte è un organo costituzionale: essa costituisce, più propriamente, un organo «costituzionale» e «giurisdizionale» allo stesso tempo; costituzionale in quanto è destinato non solo ad attuare, ma a garantire l'osservanza della Costituzione da parte dei poteri dello Stato e delle regioni; giurisdizionale perché pone in essere la sua funzione mediante attività diretta a dichiarare il contenuto delle norme costituzionali al fine di decidere le controversie sottoposte al suo esame.

Attraverso la disamina compiuta, mi sembra di aver posto in rilievo i principi di ordine generale che devono essere a base della legge e che devono servire di orientamento e di guida nella formulazione dei singoli articoli, a proposito dei quali saranno esaminate tutte le questioni di carattere particolare.

Esaurito il mio compito, desidero adempiere ad un dovere e formulare un augurio. Il dovere è quello di rivolgere agli eminenti colleghi della Commissione e al suo caro ed illustre presidente i sensi più vivi di gratitudine per avermi sorretto nella dura fatica: ad essi vanno le lodi benevolmente e autorevolmente fatte per la mia relazione ed indubbiamente dirette al comune lavoro. L'augurio che intendo formulare è che questa Assemblea, superando i contrasti a proposito di qualche questione particolare, possa pervenire ad un'elaborazione delle singole disposizioni che componga i dissensi e consenta l'immissione nella vita costituzionale di questo nuovo organo in modo che esso risponda in pieno alle esigenze per cui fu creato e non solo non turbi la nostra vita costituzionale, ma ne assicuri lo sviluppo e il potenziamento.

Sarà offerto così un nuovo luminoso esempio della genialità italiana nel campo giuridico, e sarà data al mondo intero e, in particolare, ai paesi del continente europeo la visione di un ordinamento costituzionale che, mentre da una parte realizza una giustizia che allarga i suoi orizzonti e la sua sfera di influenza in campi finora affidati solo alla sensibilità politica dei cittadini e degli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

organi elettivi, dall'altra non rallenta, ma potenzia il ritmo della vita di quell'organo che nei paesi democratici è al centro della vita costituzionale, il Parlamento.

Con questa fede accingiamoci, onorevoli colleghi, a completare la nostra fatica, componendo i nostri dissensi politici in quella unità spirituale che impone la visione della Corte come organo destinato a garantire a tutti l'osservanza di quella Carta costituzionale che è frutto della nostra esperienza, dei nostri sacrifici ed anche della nostra forza, e che, attraverso norme fondamentali per la organizzazione dello Stato e per la vita dei cittadini, è destinata ad assicurare, nonostante i mutamenti, gli ondeggiamenti ed i contrasti della vita politica, l'unità permanente del nostro Stato alla quale dobbiamo soprattutto mirare nell'alto adempimento del dovere e nello svolgimento della funzione alla quale siamo preposti. (*Vivissimi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Petrilli, ministro senza portafoglio.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Onorevoli colleghi, non vi parrà un atto di prammatica cortesia il saluto riconoscente e ammirato che, a nome mio e del Governo, rivolgo all'onorevole Tesauro per questa chiara, profonda e suavisiva replica agli interventi oratori dei colleghi sul disegno di legge in discussione e per quella relazione di cui i colleghi hanno detto, giustamente, che onora il Parlamento e la scienza giuridica italiana.

L'ampia e dotta discussione che, sul disegno di legge recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, si è svolta in quest'aula, con linguaggio altrettanto deciso e leale quanto sereno e dignitoso, da parte di tutti gli oratori delle varie correnti politiche, mentre conferma il principio che soltanto con un libero ed elevato dibattito delle opposte opinioni si consolida attraverso il Parlamento il regime democratico, impone al Governo di esprimere il proprio pensiero in forma e sostanza adeguate all'importanza dell'argomento.

Se ogni questione trattata dagli oratori, riferendosi ad un istituto preordinato a garantire i diritti fondamentali dei cittadini, ha rilevanza politica, ve ne sono alcune nelle quali tale rilevanza è più spiccata e che, per ciò stesso, esigono da parte del Governo una più attenta considerazione.

Prima in ordine logico è la questione concernente la natura dell'organo e delle funzioni della Corte costituzionale. Sarebbe poco

più che una bella frase il definire la Corte custode dell'ordine costituzionale, se non si chiarisse in qual veste essa si presenta e con quali mezzi si propone di garantire quell'ordine. In quanto la politica è essenzialmente disciplina di continuo adeguamento dell'attività dello Stato, e in particolare del potere esecutivo, a situazioni ed esigenze mutevoli della collettività, non può dirsi che da tale disciplina sia soprattutto caratterizzata la natura dell'organo e delle funzioni della Corte, avendo anzi quest'ultima lo scopo preminente di ricondurre al rispetto dei principi consacrati nella Costituzione le forme dell'attività dello Stato che tendano eventualmente ad allontanarsene, con violazione dei diritti fondamentali dei cittadini. Né l'interpretazione di quei principi, in modo conforme alle varie fasi di evoluzione civile dello Stato, basta a caratterizzare la natura di un organo e delle sue funzioni. Perché, a prescindere dal rilievo che vi è un limite alle interpretazioni, che non può essere superato senza un arbitrario straripamento di poteri, la duttilità interpretativa non è dote esclusiva della funzione politica, ma è comune a tutte quelle altre che non vogliono cristallizzarsi in forme e schemi svuotati di un contenuto di attuale interesse.

Sarebbe far torto alla magistratura italiana il dimenticare che, ancora parecchi anni prima dell'avvento del fascismo al potere, i nostri giudici, con una acuta percezione delle nuove esigenze di libertà, che quel regime si propose poi di soffocare, riconobbero giuridicamente lecita l'astensione dal lavoro per motivi di tutela economica degli operai, mandando assolti con varie sentenze coloro che erano stati tradotti dinanzi agli organi della giustizia penale come autori del reato di sciopero.

Neppure è lecito dimenticare la larga concezione accolta dai nostri giudici durante gli anni di governo democratico sulla funzione sociale della proprietà, particolarmente in tema di espropriazione per utilità pubblica. Ma nessuno ha mai osato affermare che quelle pronunzie penali o civili erano emanazione di organi politici anziché giurisdizionali, come nessuno ha mai tentato di mutare natura alle decisioni del Consiglio di Stato, quando sindacavano, sotto il profilo dell'eccesso di potere, la legittimità degli atti e provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, con riguardo non a positive norme di legge, ma ai principi generali del diritto, dell'equità, della logica, dell'umana prudenza, quali l'alto Collegio, con senso di attualità, veniva desu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

mendo dalla coscienza giuridica, morale e civile della nazione. È proprio questa giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di eccesso di potere che ci fa ravvisare l'errore in cui è incorso in quest'aula un collega, pur tanto illustre nella scienza del diritto, l'onorevole Calamandrei, quando, a prova dell'asserita natura mista — politica, cioè, e giurisdizionale — dell'istituenda Corte, richiamava la funzione, che verrà a spettarle, di controllo della costituzionalità delle leggi ordinarie non sempre e non solo con riferimento a singole norme precettive della Costituzione, ma anche ai suoi principi generali di diritto e di etica.

Per quanta ampiezza si voglia riconoscere ai giudici della Corte di interpretare detti principi, non pare lecito attribuire loro una funzione essenzialmente diversa da quella giurisdizionale. Compito della Corte è di accertare, per questa prima parte della sua attività, se il Parlamento nel legiferare violi precetti e principi sostanziali consacrati nella Costituzione o le norme da essa imposte per la valida emanazione delle leggi. E se, nel controllo sulla violazione di quei principi e precetti, è prevedibile e augurabile che la Corte proceda con uno spirito di continua aderenza all'attualità del loro significato e della loro portata — intesa l'attualità non come stato di rigida cristallizzazione, ma come espressione di una coscienza giuridica, sociale e morale, perennemente rinnovantesi — non è da augurare né da favorire una tendenza che induca la Corte a ritenersi organo politico e a sovrapporsi a quelli che soltanto hanno il diritto di qualificarsi tali.

In quanti hanno a cuore la conservazione dell'ordine costituzionale in vigore deve destare seria preoccupazione ogni tentativo, anche indiretto ed in buona fede, che possa turbarne il delicato equilibrio. È con riferimento a tale fondata preoccupazione che il Governo deve respingere la tesi che vuole ravvisare nella Corte e nelle sue funzioni un carattere legislativo. In favore di quella tesi sono stati addotti vari argomenti, privi, per altro, di seria consistenza.

È innanzitutto errato il ritenere che la Corte possa annullare le leggi ordinarie riconosciute affette di incostituzionalità. Essa deve limitarsi ad una pronuncia declaratoria di incostituzionalità, salvo al Parlamento e ai giudici ordinari o amministrativi di trarne le conseguenze, nel rispettivo campo di competenza. Ma anche quando quel potere di annullamento sussistesse, non perciò la Corte si trasformerebbe in organo legislativo, come non si trasforma in organo della pubblica ammini-

strazione il Consiglio di Stato quando annulla un provvedimento amministrativo riconosciuto viziato di illegittimità.

Non meno errato è l'affermare che sia caratteristica esclusiva dell'attività del Parlamento il deliberare con effetti *erga omnes* e che è proprio dell'organo giurisdizionale il pronunciarsi con effetti limitati alla controversia decisa e alle parti contendenti. Col dire ciò si trascura di considerare che, nell'intero campo della giustizia penale, la sentenza del giudizio dispone *erga omnes*, e l'imputato, una volta condannato o assolto con pronuncia inoppugnabile, è condannato o assolto per tutti i cittadini del paese. Nel campo delle eccezioni sono operative di effetti di legge verso la generalità dei cittadini le sentenze riguardanti lo stato delle persone, anche se pronunciate in via incidentale nel corso di giudizi aventi tutt'altro oggetto e finalità.

Del resto, se, come autorevolmente è stato riconosciuto in quest'aula anche da oratori dell'opposizione, la pronuncia della Corte costituzionale può essere provocata, in via di eccezione ed in casi limitati, in base ad azione, bisogna pur concludere, se le parole hanno un significato proprio e concreto, che quella pronuncia è un'emanazione di organo giurisdizionale, essendo ignoto al nostro sistema costituzionale e parlamentare l'eccitare l'attività dell'organo legislativo con eccezioni od azioni.

Perché la funzione della Corte si mantenga nei limiti segnati dalla Costituzione, non basta però il dire che essa ha carattere giurisdizionale. Occorre aggiungere che si concreta in un sindacato di legittimità. Tale sindacato — sarebbe superfluo il rilevarlo se in proposito non si fosse affacciata in questa aula qualche perplessità — è di pura sufficienza giuridica, ed esclude ogni valutazione di opportunità sulle leggi ordinarie denunciate per incostituzionalità.

A quanti hanno dimestichezza con la magistratura suprema riesce agevole il rilevare come il sindacato di legittimità della Corte di cassazione si esercita, oltreché sull'aperta violazione di legge e sulla incompetenza dei giudici che pronunciarono la sentenza impugnata, anche sulla insanabile contraddittorietà dei motivi adottati a sua giustificazione.

A prescindere dal vizio formale di incompetenza, negli altri due casi il controllo della Corte di cassazione tende ad accertare se la sentenza dei giudici di merito siasi mantenuta nei limiti delle leggi ed abbia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

rispettato i principi della logica, senza procedere ad indagini ulteriori che trasformerebbero quel controllo in un inammissibile appello.

Ancor meglio la natura del sindacato di legittimità si chiarisce nelle pronunzie giurisdizionali del Consiglio di Stato in punto di eccesso di potere. Per quanto tale vizio sia proteiforme, ed il supremo organo di giustizia amministrativa opportunamente approfondisca il suo esame a tutti gli aspetti dell'atto o provvedimento della pubblica amministrazione, quell'esame è sempre e soltanto di sufficienza logico-giuridica, sia che indagli l'effettiva esistenza di una causa, sia che ne ricerchi le proporzioni, sia che ne valuti la equità. Ove quel limite di sufficienza sia riconosciuto, non è consentito alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato domandarsi se l'effetto voluto dall'amministrazione non si sarebbe ottenuto più agevolmente e con migliori risultati seguendosi altra via e, ove di ciò si convinca, annullare l'atto impugnato. Così facendo, incorrerebbero esse stesse in un eccesso di potere giurisdizionale, denunciabile alle sezioni unite della Cassazione, per aver sostituito il proprio giudizio di merito e di opportunità a quello esclusivo dell'amministrazione, usurpandone le attribuzioni.

Analogamente, la Corte costituzionale, una volta accertato che il Parlamento ha legiferato nei limiti dei precetti e dei principi consacrati dalla Costituzione, non può, senza invadere il campo della funzione sovrana delle Camere e senza trasformarsi da organo giurisdizionale in organo politico, censurare la legge per motivi di inopportunità, di lacunosità o di altro.

Molto acutamente l'onorevole Ambrosini ha rilevato che il sindacato della Corte costituzionale è, per certi aspetti, più determinato e circoscritto di quello spettante ai giudici ordinari od amministrativi, perché chi promuove in via di eccezione o di azione il giudizio della Corte deve denunciare sia la legge in contrasto con la Costituzione, sia la norma costituzionale che da quella sarebbe stata violata. Al di fuori di questo preciso riscontro, delimitato dallo stesso autore della eccezione o dell'azione, la Corte non può svolgere la sua attività indagatrice.

È stato detto, da alcuni oratori, che il sindacato della Corte può paragonarsi a quello che i giudici attualmente esercitano nel controllare la legittimità del regolamento di fronte alla legge. Si potrebbe aggiungere, forse con maggiore attendibilità, che il predetto sindacato è assimilabile a quello sulla legge

delegata di fronte ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega. Si tratta, comunque, di analogie che vanno accolte con le necessarie distinzioni e riserve, e la cui efficacia dialettica o dimostrativa è riposta soltanto nell'elemento comune in esse e alla attività della Corte: controllo giurisdizionale tra una legge autorizzativa e norme autorizzate.

Molte osservazioni, e tutte giuste, sono state fatte in quest'aula per convincere chi ne dubitasse che la pronunzia emanata dalla Corte costituzionale sulla legittimità di una legge ordinaria debba fare stato anche nella controversia che ebbe a provocare quella pronunzia.

La formulazione dell'articolo 136, primo comma, della Costituzione non è di ostacolo ad una tesi siffatta, che è poi imposta da motivi di logica e di buon senso, non sapendosi altrimenti immaginare il perché della sospensione del giudizio principale fino alla prolazione della decisione della Corte e, tanto meno, l'interesse delle parti contendenti a provocare una decisione priva, nei loro confronti, di qualsiasi immediata utilità.

Sarebbe il caso di dire *sic vos, non vobis*; il che non ha significato in materia processuale, dominata tutta, com'è, da un interesse attuale ed immediato delle parti.

Una seconda questione di rilevante importanza politica, discussa in quest'aula, è quella relativa alla determinazione dei conflitti di attribuzione, devoluti alla competenza della Corte.

Il compianto guardasigilli onorevole Grassi espose al riguardo il pensiero del Governo e suo; non ricorrono sufficienti motivi per andare oggi in diverso avviso.

La Commissione della Camera, per tramite del suo relatore, onorevole Tesauro, ha suffragato ampiamente una tesi che appare l'unica resistente ad ogni obiezione.

Quando si ponga mente alla formulazione dell'articolo 134 della Costituzione — conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato — e la si confronti con quella degli articoli 37, 41, 45, 49, 362, 382 del codice di procedura civile, si scorgerà agevolmente che si tratta di istituto diverso. Non già di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato è parola nel codice di procedura civile, ma di giurisdizione fra un giudice ordinario e un giudice speciale o di competenza *ratione materiae* o *ratione loci* tra due giudici ordinari (casi, codesti, che, di fronte all'unità della giurisdizione, non possono qualificarsi conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato), o di conflitto di giurisdizione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

zione, infine, fra un giudice ordinario o, si può aggiungere, un giudice amministrativo e la pubblica amministrazione; ipotesi, anche questa, che non coincide con l'altra di conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Perché tale conflitto intervenga è necessario che non un qualsiasi organo di un potere stia di fronte ad un organo qualsiasi di altro potere, ma la massima espressione dell'uno di fronte a quella di un altro, con pronunzie o dichiarazioni definitive e non impugnabili nell'ordine dei gravami consentiti dalla legge.

Quando, nel campo giudiziario, si esaurito tutto l'*iter* processuale con la pronunzia della Cassazione e, nel campo amministrativo, non siano più esperibili ricorsi gerarchici, si sarà in presenza, ove un conflitto di attribuzione persista, di un conflitto fra poteri dello Stato, riservato alla decisione della Corte costituzionale.

Gli onorevoli Lucifredi e Ambrosini, per dimostrare che i conflitti previsti dall'articolo 134 della Costituzione assorbono, per lo meno in parte, quelli ora devoluti alle sezioni unite della Cassazione, si richiamano alla disposizione VII transitoria, secondo la quale, sino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

Ad avviso dei due nominati colleghi, le controversie che in via transitoria vanno decise nelle forme e nei limiti delle norme ancora in vigore sono tutte indistintamente quelle contenute nell'articolo 134 della Costituzione, e quindi anche i conflitti di attribuzione, dal che argomentano che — sia pure per una zona limitata — vi è coincidenza di materia ora giudicabile da parte delle sezioni unite della Cassazione con quella che sarà propria ed esclusiva della Corte costituzionale.

Tale assunto, però, non sembra fondato. L'articolo 134 parla, come è noto, di controversie, di conflitti e di accuse: le prime, relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni; i secondi, per le attribuzioni fra i poteri dello Stato o fra lo Stato e le regioni o fra le regioni; le ultime contro il Presidente della Repubblica ed i ministri, a norma della Costituzione.

Se l'espressione « controversie » usata dalla VII disposizione transitoria avesse un significato generico, dovrebbe abbracciare tutte e tre le categorie di giudizi previste dall'articolo 134, il che — almeno per la terza — non

sembra affatto. Più conforme al vero appare invece che la citata disposizione transitoria si sia servita della prima di queste tre espressioni (« controversie ») per avere riguardo alla prima categoria di giudizi prevista dall'articolo 134 e qualificata appunto con lo stesso termine, cioè ai giudizi di legittimità costituzionale.

Non bisogna dimenticare quanto chiarissimamente ha dimostrato l'onorevole Tesaurò, con una copia di argomenti invincibili. La Corte costituzionale, esercitando nella risoluzione dei conflitti di attribuzione un potere diretto a tutelare la legittimità costituzionale dei poteri dello Stato, è investita di una funzione del tutto nuova di fronte a quelle ora spettanti agli organi giurisdizionali, compresa la Corte di cassazione a sezioni unite.

Problema diverso è quello di identificare i poteri dello Stato fra i quali possono sorgere conflitti di attribuzione. Sono soltanto i tre classici poteri del Montesquieu, cui si riferiva nella sua profonda disamina l'onorevole Ambrosini, oppure ve ne sono e potranno esservene altri, come ha sostenuto il relatore onorevole Tesaurò? Sembra che l'indagine su questo punto, più che al legislatore, debba essere riservata alla dottrina ed alla giurisprudenza, anche con riguardo ad eventuali sviluppi futuri del nostro ordinamento costituzionale.

Una parola di saggezza è stata detta in proposito dal valoroso nostro collega onorevole Colitto, quando ha illustrato il suo pensiero sull'articolo 134 e il proprio dissenso dal particolare emendamento proposto dall'onorevole Costa.

Su altre questioni, maggiori o minori, che hanno formato oggetto di dibattito, il Governo avrà occasione di pronunziarsi nel prosieguo della discussione, allorché saranno illustrati i vari emendamenti intorno ad esse proposti, o gli emendamenti già discussi verranno all'approvazione della Camera. Per ora basta accennare che il Governo è d'accordo col relatore nel ritenere che per « supreme magistrature ordinaria ed amministrative » (di cui al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione) si intendano i magistrati rivestiti delle supreme funzioni giurisdizionali.

« Magistratura » nella nostra lingua ha un triplice significato: quello di organo giurisdizionale, quello di collettività, *corpus* dei magistrati, quella di funzione giurisdizionale. Nel primo senso sono supreme magistrature la Cassazione, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato; nel secondo, coloro che appartengono all'ordine giudiziario, i magistrati ordi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

nari o amministrativi, che costituiscono la magistratura ordinaria o amministrativa. Nell'ultimo senso, l'ufficio o la professione del giudice. Si dice anche comunemente: «egli esercita la magistratura», come si dice analogamente: «egli esercita l'avvocatura». Ove si rifletta che il potere affidato alla Corte costituzionale si riferirà normalmente al sindacato di legittimità, e comunque a funzioni di responsabilità non paragonabili ad alcun'altra di carattere giurisdizionale, non parrà difforme dalla volontà contenuta nel testo della Costituzione il ritenere che soltanto i magistrati ordinari e amministrativi, che delle supreme funzioni giurisdizionali possono essere investiti, siano pure chiamati ad eleggere cinque giudici dell'altissimo Collegio.

Quanto alla questione della lamentata indeterminazione del reato e della sanzione nei confronti del Capo dello Stato per l'ipotesi di alto tradimento o di attentato alla Costituzione ai sensi dell'articolo 90 di quest'ultima, il Governo non ha che da rimettersi alle parole veramente persuasive, e di squisita opportunità, pronunciate dal relatore della Commissione.

Il Governo si associa altresì a quanti hanno sostenuto la necessità del segreto di ufficio, l'insindacabilità delle opinioni espresse dai giudici nell'esercizio della loro funzione, e la garanzia di un trattamento economico adeguato. Non ritiene però che tutti questi od altri principi debbano formare necessariamente oggetto di una nuova legge costituzionale. Questa, in quanto sia indispensabile per integrare le norme della Costituzione, onde eliminarne alcune gravi dubbiezze, non potrà pure comprendere disposizioni che l'articolo 137, secondo comma, demanda alla legge ordinaria. È appunto il caso di rilevare che una legge costituzionale di grave mole, e comprendente numerose norme, non tutte meritevoli di assurgere alla dignità di principi regolatori dei diritti fondamentali dei cittadini, ritarderebbe inutilmente e inopportuna l'inizio del funzionamento di un organo che il Governo, non meno del Parlamento, ritiene strumento necessario per garantire la coordinata indipendenza ed efficienza dei poteri dello Stato.

Onorevoli colleghi, quando la Corte costituzionale sarà costituita, le sue funzioni giurisdizionali saranno esercitate nel rispetto universale della nazione, ed ogni cittadino potrà acclamarla suprema garante delle civili libertà! (*Vivissimi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se sia al corrente dell'aggressione subita a Coltano (Pisa) dal colono Antenore Taggioni, iscritto al M.S.I., che elementi sovversivi hanno gravemente ferito; e se sia in grado di rendere edotta la Camera circa i risultati dell'inchiesta all'uopo esperita.

(2123)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere in forza di quale norma di legge le varie questure della Repubblica hanno diffidato « i proprietari e gerenti di teatri, cinematografi, sale e locali di pubblico spettacolo a non cedere in uso, neanche temporaneo, i locali stessi per comizi o manifestazioni di qualsiasi genere, senza aver ottenuto il nulla-osta da chiedere almeno tre giorni prima ».

« E per conoscere ancora in forza di quale altra legge alcuni questori impongono l'obbligo del preavviso anche per le riunioni da tenere in luoghi aperti al pubblico.

« E per sapere, infine, se l'onorevole Ministro non ritenga che con tali misure si viene ad annullare o per lo meno a menomare gravemente il diritto di riunione così come disciplinato dalla Costituzione.

(2124)

« GULLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga necessario intervenire presso il prefetto di Terni perché ponga termine alla serie di provvedimenti arbitrari presi contro i sindaci di amministrazioni popolari, l'ultimo dei quali sospende dalle sue funzioni, per la durata di due mesi, il sindaco di Orvieto per avere concesso una sala di proprietà comunale per una conferenza tenuta da un parlamentare sul trentesimo anniversario della fondazione del Partito comunista italiano.

« Da tenere presente che l'uso di quella sala per manifestazioni pubbliche fu deliberato dalla Giunta comunale di Orvieto ed approvata con firma dello stesso prefetto di Terni fin dal 1947.

(2125)

« ANGELUCCI MARIO, FARINI, FORA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni circa la richiesta avanzata dal comune di Poggibonsi (Siena), ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per provvedere alla costruzione di edifici scolastici rurali nelle frazioni di Bellavista, Foci, Poggi di Villore e San Lucchese.

(2126)

« BAGLIONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere a favore degli agricoltori della Penisola Sorrentina, fortemente danneggiati dal ciclone del 16-17 gennaio 1951.

(2127)

« LIGUORI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere chi ha disposto la riassunzione in servizio di ufficiali e sottufficiali col compito politico di dirigere le Associazioni degli ufficiali e sottufficiali fuori servizio della F.A.N.V.S.

« L'interrogante desidera conoscere come possono conciliarsi le recenti drastiche decisioni contro i sottufficiali dei carabinieri con certe liberalità fatte col bilancio dello Stato.

(2128)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, per conoscere se siano al corrente che ingenti somme in valuta pregiata siano state trasferite illegalmente all'estero sulla base di licenze di importazione regolarmente emesse dal competente Ministero e utilizzate, con valuta messa a disposizione dall'Ufficio italiano dei cambi, esclusivamente per l'espatrio di capitali senza alcuna correlativa importazione di merci.

« L'interrogante, pertanto, chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero intendano adottare sia perché vengano predisposti gli opportuni accertamenti e prese le necessarie sanzioni a carico dei responsabili, sia perché vengano applicate nel modo più rigido le recenti disposizioni concernenti l'obbligo della preventiva presentazione dei documenti di carico per lo svincolo all'estero delle aperture di credito effettuate dagli importatori italiani. Ciò allo scopo di evitare, nell'attuale delicato momento e per il futuro, la continuazione del doloroso e dannoso fenomeno.

(2129)

« DE' COCCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza, ed in tal caso come li giustifichi, dei provvedimenti prima minacciati e poi, per rappresaglia, adottati dalle autorità provinciali di Siena che, oltre ad avere applicato sanzioni anticostituzionali nei confronti di commercianti ed esercenti, rei di aver esercitato un proprio diritto esprimendo la loro protesta per la venuta in Italia di un generale straniero a scopi militari, hanno anche obbligato, con la forza, alla chiusura negozi artigiani di Poggibonsi i quali, non fruendo di patente per la loro attività, non rientrano neppure nelle arbitrarie note disposizioni emanate dal Ministro.

(2130)

« BAGLIONI, COPPI ILIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere se siano informati che nel comune di Sedini (provincia di Sassari) sono state chiuse le scuole elementari, essendo stato riscontrato dalle competenti autorità sanitarie che i locali adibiti ad aule per le lezioni ai 350 alunni rappresentavano grave pericolo dal punto di vista igienico-sanitario e da quello della incolumità delle persone, giacché 4 sulle 5 aule esistenti sono prive di finestre e presentano gravi lesioni con pericolo di possibile crollo; e quali provvedimenti intendono adottare di urgenza perché la popolazione scolastica del comune di Sedini possa avere al più presto un adeguato e moderno caseggiato scolastico.

(2131)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se ritiene compatibile con il tanto conclamato principio delle autonomie comunali e con il rispetto verso le autorità locali da parte di chiunque, l'offesa pubblica di un Ministro nei riguardi del sindaco di Piombino, nonché il provvedimento col quale il prefetto di Livorno, per evidente eccesso di ossequio verso il potere centrale, ha ritenuto di sospendere lo stesso sindaco dalle sue funzioni.

(2132)

« AMADEI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se abbia comunque fondamento la notizia pubblicata da alcuni giornali, secondo cui gli italiani residenti nelle ex colonie sarebbero esclusi dai concorsi banditi nelle pubbliche amministrazioni.

(2133)

« NUMEROSO ».

DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'interno, per sapere se ritengano conforme al costume democratico l'atto arbitrario dell'onorevole Ministro dell'industria e commercio che in occasione di una sua visita a Piombino violentemente apostrofava il sindaco di quella città cogliendo a pretesto la lettura di un documento che esponeva l'opinione della stragrande maggioranza dei cittadini piombinesi; e se ritengano legittimo il grave quanto inaudito provvedimento del prefetto di Livorno che rimuove il sindaco di Piombino dalla sua carica per pretesi ed inesistenti motivi di ordine pubblico.

(2134)

« BOTTAI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere se loro consta quale sia l'Ente morale — sottoposto a vigilanza e controllo dello Stato — che in data 21 gennaio 1951, su un quotidiano di Roma, ha fatto inserire, in neretto doppio, per meglio far risaltare la richiesta, la seguente offerta di impiego: « Ente morale assume immediatamente segretaria-segretario se parente di importantissima personalità. Dettagliare casella 9F Sip Tritone »; e per conoscere i provvedimenti presi o che si intendono prendere nei confronti dei responsabili i quali, evidentemente, con la inqualificabile richiesta di cui sopra o si proponevano di commettere reati di corruzione o, nella migliore delle ipotesi, di gravemente offendere il prestigio della pubblica amministrazione.

(2135)

« TERRANOVA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se ha notizia e, nell'affermativa, approvi, che la Direzione generale dei monopoli — divenuta ormai notoriamente un organo dittatoriale — vessi, con reiterate minacce di revoca della concessione, i titolari delle rivendite distrutte, in seguito ad eventi bellici, insieme cogli stabili ove erano allocate; pretendendo che essi rioccupino le sedi di quelle rivendite; mentre, a tutt'oggi, per ragioni estranee alla iniziativa o volontà dei titolari medesimi, gli stabili sopra menzionati non vennero ancora ricostruiti; e, nella negativa, quali provvedimenti avvisa di prendere per sanare definitivamente una incresciosa situazione.

(2136)

« GERACI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali basi

costituzionali ha il provvedimento preso dal prefetto di Livorno in data 29 gennaio 1951, contro il sindaco di Piombino, signor Villani, sospeso dalle sue funzioni per avere espresso democraticamente il pensiero e i sentimenti della cittadinanza piombinese in occasione della visita del rappresentante americano dell'E.C.A., Dayton, e del Ministro dell'industria e commercio, e se non siano proprio manifestazioni d'intemperanza come quelle avute dal Ministro predetto, in tale occasione, a creare stati d'animo suscettibili di turbare gravemente l'ordine pubblico.

(2137) « BERNIERI, PIERACCINI, MERLONI, BELLUCCI, BALDASSARI, BIGIANDI, MONTALATICI, JACOPONI, DIAZ LAURA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione, per conoscere se, in relazione al disegno di legge concernente la soppressione dell'U.N.S.E.A. ed il riassorbimento del personale dipendente in altre Amministrazioni, non si ritenga opportuno prendere in esame la posizione di quell'esiguo numero di dipendenti del predetto ente forniti del diploma di abilitazione magistrale e che hanno anche alcuni anni di servizio scolastico, ai fini della loro sistemazione nell'Amministrazione della pubblica istruzione. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(4449)

« CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se, dopo gli ultimi accertamenti fatti dall'Ufficio idrografico di Cagliari in data 23 novembre 1950 sulla portata delle sorgenti di San Leonardo, dalle quali si pensa di prendere l'acqua per l'acquedotto di Macomer (Nuoro), non ritenga di dover autorizzare l'inizio di quei lavori di captazione delle predette acque, utilizzando la spesa a suo tempo stanziata.

« Si fa rilevare che i predetti lavori saranno utili in ogni caso e perciò potranno eseguirsi anche nel periodo in cui sono in corso ulteriori accertamenti, concordati fra il comune di Macomer e quello di Santu Lussurgiu, al fine di stabilire definitivamente la quantità d'acqua disponibile. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(4450)

« MANNIRONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se ritenga di dover intervenire presso l'Ufficio del registro di Modena affinché venga rettificata la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

interpretazione data dal medesimo all'articolo 47 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, nel senso che si pretende dall'Istituto case popolari di Modena il pagamento della tassa di registro sul trasferimento di case popolari, da detto Ente costruite su aree espressamente donate dai comuni interessati, adducendo motivo che il rogito di donazione delle aree in parola venne stipulato quando la costruzione dei fabbricati era già ultimata.

« Contrastano con tale interpretazione le seguenti considerazioni:

a) le case sono state costruite dall'Istituto con finanziamenti avuti dallo Stato;

b) i comuni hanno donato le aree allo scopo di ottenere dall'Istituto la costruzione di alloggi popolari, come risulta dalle relative delibere che solo per questo motivo hanno potuto ottenere l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa;

c) il decreto del Ministro dei lavori pubblici, col quale viene concesso il finanziamento all'Istituto autonomo per le case popolari, va comunque registrato presso la Corte dei conti e pertanto esso rappresenta quel « documento registrato in data anteriore » che la citata legge di registro espressamente richiede. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4451)

« BARTOLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se voglia accogliere la richiesta del comune di Jerago con Orago (Varese), intesa a ottenere, per la sistemazione dell'acquedotto, comportante la spesa di lire 6.000.000, i benefici di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4452)

« GRILLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se, date le condizioni in cui si svolge il traffico sulla linea Milano-Sondrio, non ravvisi l'urgenza di procedere all'elettrificazione dell'intera linea e non del solo tratto Milano-Lecco; e, ove sia in programma l'elettrificazione del restante tratto Lecco-Sondrio, per quale epoca si ritenga di potere condurre a termine i lavori relativi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4453)

« GRILLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se voglia accogliere la richiesta del comune di Carnago

(Varese), intesa a ottenere, per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione di Rovate, comportante la spesa di lire 8.900.000, i benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4454)

« GRILLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere emesso ed inviato per la registrazione alla Corte dei conti il decreto di concessione del contributo statale, ai sensi del decreto-legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione di un tronco della strada provinciale cosiddetta di Sprondasino in provincia di Campobasso, avendo il Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso sin dal 7 novembre 1950 parere favorevole in merito al progetto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4455)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro senza portafoglio Campilli, per conoscere quali somme si ritiene che possano essere assegnate sui fondi, di cui alla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, alla provincia di Campobasso per le sistemazioni montane del decennio e se è fondata la voce — che ha vivamente allarmato delle popolazioni del posto — che da tali sistemazioni sarà escluso il bacino montano dell'Alto Trigno, comprendente i territori dei comuni di Capracotta, Vastogirardi, Agnone, Belmonte del Sannio, Poggio Sannita, Castelverrino, Pietrabbondante, Pescolanciano, Carovilli, Sessano, Frosolone e Trivento. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4456)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se i competenti organi finanziari hanno messo a sua disposizione il fondo straordinario, di cui è parola nella risposta a precedente interrogazione, occorrente per la realizzazione di opere nuove, fra le quali il Sanatorio di Campobasso, e se, in caso negativo, è stato interessato, e con quale risultato, il Ministero dei lavori pubblici a considerare la possibilità di un finanziamento con le disposizioni di favore previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4457)

« COLITTO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla richiesta di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, avanzata dal comune di Poggibonsi (Siena), per provvedere all'ampliamento del pubblico acquedotto del capoluogo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4458)

« BAGLIONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta avanzata dal comune di Poggibonsi (Siena), di contributo statale, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, onde provvedere alla costruzione di case popolari ed economiche in quel centro, il quale ha subito dai bombardamenti aerei dell'ultima guerra la distruzione del 72 per cento degli edifici adibiti ad abitazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4459)

« BAGLIONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se non è il caso di rimettere al lavoro i 300 arsenalotti che ancora non hanno ripreso il loro posto nonostante le promesse ripetutamente fatte. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4460)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda di contributo straordinario presentata dal signor Marcucci Francesco fu Agostino, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 481, per la costruzione di un albergo in località Bagno Vignone, in provincia di Siena, particolarmente importante dal punto di vista turistico e terapeutico, e per sapere, altresì, in quale misura nella provincia di Siena sono state esaudite le numerose richieste avanzate per ottenere la realizzazione dei benefici di cui alla suddetta legge. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4461)

« MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ritiene opportuno e necessario effettuare un collegamento telefonico tra il comune di Trequanda in provincia di Siena e le sue frazioni, che distano parecchi chilometri, allo scopo di dotarle di un minimo di

vita civile togliendole dall'isolamento in cui si trovano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4462)

« MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali cooperative edilizie della provincia di Siena hanno ottenuto le assegnazioni del contributo statale in base alla legge 2 luglio 1949, n. 408, ed in particolare per conoscere le decisioni adottate in merito alla richiesta avanzata in data 13 ottobre 1949, dalla Camera di commercio di Siena per la costruzione di alloggi da assegnarsi in locazione al personale dipendente con patto di futura vendita.

« La Camera di commercio ha già acquistato il terreno fabbricabile, ha fatto redigere il progetto di massima, già approvato dalla Commissione edilizia comunale ed ha ottenuto la promessa di finanziamento da parte del Monte dei Paschi di Siena. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4463)

« MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se risponde a verità che in seguito a richiesta della Ragioneria generale dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici si disporrebbe ad aumentare, attraverso un opportuno strumento legislativo, i canoni fittalizi e gli altri gravami inerenti ai vari servizi nelle locazioni I.N.C.I.S.

« Nel far presenti le conseguenze dannose — tanto gravi quanto ingiustificate — che deriverebbero da un siffatto provvedimento, l'interrogante chiede se l'onorevole Ministro non ritenga più utile ed efficace promuovere il riesame completo del problema, al fine di addivenire, nel quadro di un provvedimento generale e razionale, sia alla soluzione del problema patrimoniale dell'I.N.C.I.S., sia al regolamento della posizione dei suoi inquilini. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4464)

« ARATA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere, in merito alla situazione creatasi circa l'approvvigionamento, i prezzi e l'impiego della banda stagnata nazionale:

a) quali sono i motivi che hanno ispirato il provvedimento prezzi n. 245, con il quale sono state richiamate in vigore due disposizioni del 1947, trascurando di considerare il provvedimento 26 marzo 1948, mai revocato e abrogato;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

b) quali provvedimenti intenda adottare per i continui aumenti che le Ferrière hanno apportato al prezzo della banda stagnata, la quale nel volgere di 6 mesi ha avuto ben 6 maggiorazioni che complessivamente raggiungono e superano il 55 per cento sul prezzo praticato nel primo semestre 1950.

« Nell'occasione, poiché la questione del prezzo della banda stagnata coinvolge vaste attività economiche con vasto impiego di mano d'opera, che vanno dal campo agricolo a quello industriale, e si risolve in un forte aggravio del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti conservati, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministero dell'industria e commercio non riterrà opportuno inoltre limitare l'impiego della banda stagnata allo inscatolamento dei prodotti alimentari e soltanto di quelli fra essi che non possono altrimenti essere conservati. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(4465) « MAZZA, DE MEO, SEMERARO GABRIELE, SICA, CASERTA, NUMEROSO, D'AMBROSIO, LIGUORI, NOTARIANI, TITOMANLIO VITTORIA, AMBRICO, RICCIO, LEONETTI, SCIAUDONE, MAGLIETTA, LEONE, DE MARTINO FRANCESCO, CERABONA, GIANNINI OLGA, SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere i motivi per i quali alla signora Perdichizzi Maria fu Carmelo, da Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), — moglie del pensionato di guerra signor Raimondo Francesco fu Antonino (Libretto n. 1278092), deceduto il 7 marzo 1948 — non è stato restituito il libretto di pensione, a lei intestato in seguito alla morte del marito, e del quale essa era in possesso fino all'ottobre 1949. In tale data il comune di Barcellona, in esito alla nota ministeriale 83180, del 24 settembre 1949, richiese alla interessata il libretto, che è stato spedito al Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra: Servizio indirette, ufficio revisione) con raccomandata 12835, del 21 ottobre 1949.

« A causa di tale mancata restituzione la intestataria, pur essendo in condizioni di bisogno e malgrado le ripetute istanze, trovasi da allora nella impossibilità di poter riscuotere i relativi mandati, che sono tuttora giacenti presso il competente Ufficio di Barcellona.

« E per conoscere altresì se il Ministro non creda opportuno ed urgente intervenire. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4466)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per sapere:

1°) se risponda a verità che in seno alla Confederazione generale italiana del commercio si è costituita una speciale « Giunta del commercio estero », la quale in data 26 gennaio 1951, si è riunita presso la sede confederale;

2°) se risponde a verità che, né l'Ente regionale siciliano del ramo, né il competente organo di quel Governo regionale, né le rispettive organizzazioni sindacali dei commercianti ed esportatori agrumi e dei lavoratori del commercio e del settore agrumicolo, abbiano avuta notizia, né della costituzione della suddetta Giunta, né della riunione di essa;

3°) se, nel caso affermativo, ritenga questo il modo migliore perché siano curati e rispettati gli interessi e le attività economiche della Sicilia, la sua autonomia, le esigenze democratiche delle due organizzazioni sindacali. E se, e quali provvedimenti, ritenga di dover adottare. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4467)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere:

1°) i motivi per i quali i lavori di costruzione e completamento della condotta di scarico nella contrada Militi del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), e di riparazione della strada Militi-Barcellona, già condotti da alcuni mesi con manifesta lentezza, sono stati quasi del tutto sospesi. Da notarsi che la strada suddetta, ridotta in condizioni assolutamente vergognose per l'igiene e tali da costituire anche pericolo per la pubblica incolumità, costituisce, nel suo primo tratto, l'unica via di accesso al Manicomio giudiziario, che è fra i cinque importanti istituti del genere esistenti in Italia;

2°) se il Ministro non creda opportuno stabilire mediante un'inchiesta rigorosa se anche i lavori già realizzati siano stati eseguiti secondo gli obblighi ed i dettami tecnici prescritti. Ciò onde accertare quale fondamento abbia la pubblica voce, secondo la quale la esecuzione di queste opere non sarebbe stata conforme alle esigenze tecniche ed alle prescrizioni di legge. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4468)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se non intenda soprassedere alla chiamata alle armi dei gio-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

vani delle classi 1923-24-25. L'interrogante fa notare che la chiamata alle armi dei giovani di queste classi, che hanno già prestato servizio nella repubblica sociale italiana, creerebbe un disagio notevole per giovani che hanno un posto di lavoro e che stanno concludendo i loro studi; fa inoltre notare che la revoca della chiamata alle armi rappresenterebbe un notevole apporto a quella pacificazione degli spiriti tanto necessaria oggi in Italia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4469)

« CREMASCHI CARLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere: se sia informato che con decorrenza dalla data del 26 gennaio 1951, la Direzione della società concessionaria delle strade ferrate sarde ha soppresso tredici treni giornalieri nella rete da essa gestita; e se tale soppressione sia avvenuta col consenso del Ministero dei trasporti.

« L'improvviso provvedimento, che priva degli indispensabili mezzi di trasporto numerosi centri abitati, viene motivato dalla menzionata società con la mancanza di combustibile d'importazione, mentre in effetti è detta società che non ha voluto o saputo studiare in tempo il problema della utilizzazione nella sua rete ferroviaria del carbone Sulcis abbondantemente prodotto in Sardegna.

« L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti con carattere d'urgenza intenda adottare l'onorevole Ministro dei trasporti per assicurare al più presto la circolazione dei treni sospesi o minacciati di sospensione e perché la società non proceda con tali pretesti a licenziamenti di personale; e chiede altresì di conoscere se l'onorevole Ministro non ritenga, date le continue inadempienze della Società strade ferrate sarde, di presentare un provvedimento di legge per la statizzazione di detta rete. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4470)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se corrisponda a verità che in Sardegna si stia procedendo ad appalti di lavori per costruire campi di aviazione in diverse parti dell'Isola, e particolarmente per conoscere:

1°) se siano stati assegnati 180 milioni per un campo di aviazione a Decimomannu e si stia procedendo all'ampliamento del campo di aviazione di Fertilia;

2°) quanti campi di aviazione si intenda costruire e per quale spesa complessiva;

3) a quali fonti verranno attinti gli stanziamenti occorrenti;

4°) a quali scopi dovranno servire detti campi di aviazione e se destinati alle forze aeree nazionali od a forze aeree straniere. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4471)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuna la riapertura dei termini utili per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo ai cittadini già residenti in zone di confine non più facenti parte del territorio nazionale, in considerazione che molte persone, in possesso dei richiesti requisiti, hanno ommesso di inoltrare in tempo utile le domande, avendo ritenuto che a ciò avesse supplito la richiesta di iscrizione presso il C.L.N. dell'Istria, il quale le aveva munite dei certificati di profugo o dei fogli di esodo durante la loro sosta a Trieste.

« Ed ancora: se non ravveda la necessità di emanare nuove disposizioni atte a sveltire la procedura inerente al riconoscimento di detta qualifica di profugo, in considerazione che la prefettura di Roma, designata al rilascio delle attestazioni regolamentari in questione per i profughi dimoranti a Trieste, ha evaso fino ad oggi un numero limitato di pratiche, per cui apparirebbe utile il passaggio di tale incarico ad una prefettura della regione Friuli-Venezia Giulia o alla Presidenza di zona di Trieste.

« Infine, se non ritiene opportuno ricordare agli organi istruttori delle pratiche per il riconoscimento della qualifica di profugo di cui sopra, l'esistenza della circolare numero 023749-C/59 del 5 novembre 1948 della Direzione generale dell'assistenza postbellica con la quale si consigliavano detti organi ad acquisire informazioni anche presso il C. L. N. dell'Istria, eliminando in tal modo episodi dolorosi come quelli del rifiuto da parte di prefetture di accettare richieste di singoli profughi non risultanti avere, apparentemente, i requisiti voluti dal decreto ministeriale regolante la materia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4472)

« CECCHERINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi che hanno determinato l'esclu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

sione delle cattedre di lingua straniera nelle scuole medie di primo grado e nelle scuole di avviamento professionale, dall'elenco di quelle che prossimamente saranno messe a concorso. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4473) « VETRONE, D'AMBROSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se non sia possibile ottenere per gli ortofrutticoli muniti di licenza per la vendita ambulante dei prodotti della loro terra, l'esenzione, o quanto meno la riduzione della imposta generale sull'entrata da corrisponderci in abbonamento in base al decreto ministeriale 23 dicembre 1948. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4474) « SCOTTI ALESSANDRO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa ed il Ministro senza portafoglio Petrilli, per conoscere, in relazione alla legge: « Delega al Governo per la soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati, la regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio, nonché la revisione del trattamento economico accessorio » e alle varie assicurazioni date nel corso della discussione alla Camera ed al Senato dallo stesso onorevole Petrilli; quanto segue:

1°) se effettivamente è vero che a decorrere dal 1° novembre 1950 al personale civile degli aeroporti di Taranto e Grottaglie la regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio porterà il numero dei pasti da 30 a 45; secondo assicurazioni date alle organizzazioni sindacali;

2°) se risulta fondata la voce secondo la quale a tutto il personale civile e militare dipendente dall'aeroporto di Grottaglie, di recente costituzione, sarà corrisposta una indennità speciale detta « di approntamento » in ragione di 400 lire al giorno *pro capite* e per il periodo di un anno a decorrere dal 1° ottobre 1950. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4475) « GUADALUPI, LATORRE ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla costituzione e sulla composizione della Commissione per l'industria istituita dal Ministro

competente, e più particolarmente per sapere:

1°) se la costituzione della detta Commissione per l'industria non sia in contrasto con l'articolo 99 della Carta costituzionale che, per l'adempimento dei compiti affidati alla Commissione stessa, prevede, invece, la costituzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed indica i criteri per la sua composizione;

2°) se il fatto che la predetta Commissione per l'industria — su 57 componenti (in buona parte grandi industriali e massimi esponenti dei maggiori trusts e monopoli privati), comprende solamente due rappresentanti dei lavoratori, e per giunta di due organizzazioni notoriamente minoritarie — non rappresenti un tentativo di garantire una posizione di predominio assoluto al grande capitale, nella politica industriale ed economica del Paese, a detrimento dei legittimi interessi dei lavoratori e del ceto medio, nella loro duplice qualità di produttori e di consumatori;

3°) se, in fatto di predominio dei gruppi plutocratici sull'economia nazionale, l'accennata composizione della Commissione per la industria non rappresenti un netto peggioramento persino rispetto al corporativismo fascista che — almeno dal punto di vista formale — applicava il principio della pariteticità, nella rappresentanza rispettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro nella composizione degli enti governativi chiamati ad esprimere pareri sui problemi della produzione e dell'economia;

4°) se l'esclusione dalla predetta Commissione per l'industria di una rappresentanza della CGIL, i cui organizzati costituiscono la maggioranza assoluta dei lavoratori dell'industria, non rappresenti una grave offesa ai principi di democrazia, ai quali il Governo dice di ispirare la propria azione.

(494) « DI VITTORIO, SANTI, NOVELLA, CACCIATORE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il Governo non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,5.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1951

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

LATORRE e GUADALUPI: Estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, e al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 809, a tutti i salariati già dipendenti dalle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in applicazione del regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 945. (1284).

2. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Suppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (1660).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469);

e della proposta di legge costituzionale:

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292).

Relatore Tesauro.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo. (349);

e della proposta di legge:

DE MARTINO FRANCESCO ed altri: *Referendum* popolare di abrogazione delle leggi o degli atti aventi valore di legge. (148).

Relatore Lucifredi.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza.

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese. (1581). — *Relatore* Meda.

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

10. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO